

**Comune di BIELLA**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA  
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI  
D. Lgs. 3 aprile 2006 n.152**

*Adottato con Delibera di C. C. n. 124 del 01.10.2001*

*Approvato con Delibera di C.C. n. 079 del 27.05.2002*

*Omologato con Determinazione n. 15 del 16.09.2002 del Direttore del Dipartimento di  
Prevenzione dell'ASL 12*

*Modificato con Delibera di C.C. n. 143 del 03.12.2007*

*Modificato con Delibera di C.C. n. 134 del 24.11.2011*

*Modificato con Delibera di C.C. n. 022 del 22.03.2016*

*Modificato con Delibera di C.C. n. 098 del 20.12.2016*

*Modificato con Delibera di C.C. n. 081 del 31.10.2017*

**SOMMARIO**

CAPO I –DISPOSIZIONI GENERALI _____	4
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO _____	4
ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE _____	4
ART. 3 - PRINCIPI E LINEE GUIDA _____	5
ART. 4 - DEFINIZIONI _____	5
ART. 5 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI _____	6
ART. 6 - CRITERI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI _____	10
CAPO II - GENERALITÀ SULL’ORGANIZZAZIONE E SULLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI	14
ART. 8 - AMBITO DISCIPLINATO _____	14
ART. 9 - ZONE DI RACCOLTA _____	14
ART. 10 - COMPETENZE SULL’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO _____	14
CAPO III – RACCOLTA DELLA FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI	16
ART. 11 – COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DELLA FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI E RELATIVO ALLESTIMENTO _____	16
ART. 13 - MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA E TRASPORTO _____	21
ART. 14 - STAZIONAMENTO E DEPOSITO DEI MEZZI _____	22
CAPO IV - RACCOLTA DIFFERENZIATA E SERVIZI INTEGRATIVI	23
ART. 15 - FINALITÀ E MODALITÀ OPERATIVE DELLA RACCOLTA DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI _____	23
ART. 16 - STAZIONI DI CONFERIMENTO E SERVIZI AUSILIARI AGLI IMPIANTI DI RECUPERO E DI SMALTIMENTO _____	25
ART. 17 - CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA STRADALE_	26
ART. 18 - TRASPORTO DEI MATERIALI OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA _____	27
ART. 19 - RIFIUTI INGOMBRANTI _____	27
ART. 20 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA CARTA _____	28
ART. 21 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO _____	29
ART. 22 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI LATTINE E BARATTOLI METALLICI PER ALIMENTI E BEVANDE _____	30
ART. 23 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA_	30

ART. 24 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE VERDE _____	31
ART. 26 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI ALTRI MATERIALI RICICLABILI _____	33
ART. 27 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PILE E ACCUMULATORI USATI, FARMACI SCADUTI, SIRINGHE _____	33
ART. 28 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI ALTRI RIFIUTI CHE POSSONO PROVOCARE PROBLEMI DI IMPATTO AMBIENTALE _____	35
ART. 29 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI MATERIALI INERTI PROVENIENTI DA PICCOLE DEMOLIZIONI DOMESTICHE _____	35
ART. 30 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI MATERIALI DERIVANTI DALLA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL PROPRIO VEICOLO A MOTORE E DERIVANTI DALLE PRATICHE DEL FAI DA TE _____	36
ART. 31 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI OLI E GRASSI VEGETALI ED ANIMALI _____	36
ART. 32 – COMPOSTAGGIO DOMESTICO _____	36
ART. 33 - NORME INTEGRATIVE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI PRESSO LE STRUTTURE PREDISPOSTE PER IL SERVIZIO ORDINARIO _____	37
ART. 34 - SERVIZI INTEGRATIVI _____	37
ART. 35 - DESTINAZIONE DEI MATERIALI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO _____	37
ART. 36 - OSSERVATORIO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA _____	38
ART. 37 - COMUNICAZIONE AGLI UTENTI _____	38
ART. 38 – MODALITA' DI PESATA DEI RIFIUTI URBANI _____	39
CAPO V - ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI _____	40
ART. 39 - DEFINIZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI _____	40
ART. 40 - ORGANIZZAZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI _____	40
ART. 41 - SPAZZAMENTO STRADALE _____	42
ART. 43 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI _____	43
ART. 44 - SMALTIMENTO DEI FANGHI DI DEPURAZIONE _____	45
ART. 45 - RACCOLTA DEI RIFIUTI ANIMALI _____	45
CAPO VI - OBBLIGHI E DIVIETI _____	47
ART. 46 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI _____	47
ART. 47 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI _____	47
ART. 48 – PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE _____	48
ART. 49 - ATTIVITA' DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI E DI _____	

AFFISSIONE MANIFESTI	48
ART. 50 - VOLANTINAGGIO SU AREE PUBBLICHE	48
ART. 51 - PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI	49
ART. 52 - RIFIUTI ORIGINATI DALLE ATTIVITA' ESERCITATE PRESSO CANTIERI	49
ART. 53 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE	49
ART. 54 - CONDUCENTI DI ANIMALI SU AREE PUBBLICHE	50
ART. 55 - PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI	50
ART. 56 - PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI.	50
ART. 57 - PULIZIA DELLE AREE MERCATALI	51
ART. 58 - ESERCIZI STAGIONALI ALL'APERTO, PISCINE E CAMPEGGI	51
ART. 59 - AREE DI SOSTA PER I NOMADI	51
ART. 60 - PULIZIA DEI TERRENI NON UTILIZZATI	51
ART. 61 - SGOMBERO NEVE	52
ART. 62 - DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI	52
1 Ai fini del presente articolo vengono individuate 5 distinte situazioni	53
CAPO VII - NORME FINALI	55
ART. 64 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI	55
ART. 65 - VACCINAZIONI	55
ART. 66 - CONTROLLI	55
ART. 67 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI	56
ART. 68 - SANZIONI	56
ART. 69 - ABROGAZIONI	56

## **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti nelle varie fasi: conferimento, raccolta, spazzamento, trasporto, recupero e smaltimento.

La presente disciplina, redatta ai sensi dell'art. 198 comma 2 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. ed , è indirizzato a favorire il riutilizzo e la riduzione dei rifiuti secondo le norme nazionali e regionali in materia e gli indirizzi specifici del Piano Regionale di gestione dei rifiuti e del Programma Provinciale di Biella.

### **ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

Ferme restando le vigenti disposizioni tecniche in materia, il presente Regolamento definisce obiettivi, norme, modalità di erogazione dei servizi, obblighi e divieti inerenti a:

- 1) Raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani, nel perimetro urbano;
- 2) Raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani fuori dal perimetro urbano;
- 3) raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti;
- 4) raccolta differenziata di frazioni riutilizzabili e riciclabili dei rifiuti urbani;
- 5) raccolta differenziata di rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale, compresi materiali derivanti dalla manutenzione e riparazione del proprio veicolo a motore, di materiali di origine domestica e derivanti dalle pratiche del "fai da te", oli e grassi vegetali ed animali, esausti;
- 6) raccolta differenziata dei materiali inerti derivanti da demolizione e costruzione provenienti da piccole manutenzioni di utenze domestiche.
- 7) raccolta differenziata di rifiuti assimilati agli urbani di origine sanitaria derivanti da strutture pubbliche e private;
- 8) raccolta, anche differenziata, di rifiuti speciali non pericolosi (già assimilabili agli urbani secondo la definizione del DPR 915/82) attraverso servizi integrativi;
- 9) gestione dei rifiuti derivanti dalla depurazione di acque di approvvigionamento idrico-potabile e di scarico urbane, nonché dallo smaltimento di altri rifiuti, derivanti dalle attività di recupero e di smaltimento, di competenza comunale;
- 10) raccolta, anche differenziata, dei rifiuti speciali pericolosi attraverso servizi integrativi;
- 11) spazzamento stradale e pulizia dell'arredo urbano;
- 12) trasporto e conferimento ad impianti autorizzati di recupero e/o smaltimento per le specifiche tipologie di rifiuti;
- 13) disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti.

**ART. 3 - PRINCIPI E LINEE GUIDA**

La gestione dei rifiuti, di qualsiasi genere e provenienza, costituisce attività di pubblico interesse, ed ha carattere di servizio pubblico essenziale, da esercitare con l'osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici.

A tale fine l'utente è coinvolto nella gestione dei rifiuti sia nell'osservare le norme vigenti e le presenti disposizioni regolamentari, sia nel contribuire finanziariamente mediante l'apposito sistema di tassazione statuito, nonché nel ridurre la produzione dei rifiuti alla fonte.

La raccolta differenziata, la raccolta del rifiuto residuo (indifferenziato), il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti devono, pertanto, essere effettuati osservando i seguenti criteri generali:

- evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli, sia in via diretta che indiretta;
- evitare ogni inconveniente derivante da odori e rumori molesti;
- prevenire ogni rischio di inquinamento incontrollato dell'ambiente, per evitarne il deterioramento e per salvaguardare le risorse primarie (suolo, aria, acque superficiali, falde idriche), specie ove destinate all'uomo;
- salvaguardare la fauna e la flora, ed impedire qualsiasi altro danneggiamento delle risorse ambientali e paesaggistiche
- mirare alla limitazione della produzione dei rifiuti ed ottenere dagli stessi, quando possibile, risorse materiali (e, secondariamente, energetiche) che, opportunamente sfruttate, consentano una riduzione globale degli impatti ambientali.

**ART. 4 - DEFINIZIONI**

Ai fini del presente Regolamento si definiscono:

- a) **IMBALLAGGIO**: il prodotto composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo
- b) **IMBALLAGGIO PRIMARIO**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore.
- c) **IMBALLAGGIO SECONDARIO**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche.
- d) **IMBALLAGGIO TERZIARIO**: imballaggio concepito in modo da facilitare la

manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei.

- e) CONFERIMENTO: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;
- f) RACCOLTA: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento
- g) RACCOLTA DIFFERENZIATA: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- h) SPAZZAMENTO: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- i) CERNITA: le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riutilizzo;
- j) RECUPERO: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
- k) TRASPORTO: le operazioni di movimentazione dei rifiuti;
- l) TRATTAMENTO: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento ;
- m) SMALTIMENTO FINALE: il deposito finale in appositi impianti sul suolo o nel suolo dei rifiuti.

#### **ART. 5 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**

Sono da intendersi come rifiuti urbani quelli individuati all'art. 184 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. , come di seguito precisato:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198 comma 2 lettera g) del D. Lgs. 152/2006 ;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, compresi i rifiuti provenienti dalla pulizia di pozzetti e caditoie stradali;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade od aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi, aiuole e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti

provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e). A tale proposito per maggiore specificazione si distinguono, tra i rifiuti cimiteriali:

- frammenti di legname, stoffa, avanzi di indumenti ecc. derivanti da esumazioni ed estumulazioni;
- parti metalliche, quali zinco, ottone, piombo ecc. derivanti da esumazioni ed estumulazioni;
- carta, cartone, plastica, residui vegetali, ceri, lumini, ecc. derivanti da operazioni di pulizia e giardinaggio.

Sono rifiuti urbani pericolosi i rifiuti di cui al paragrafo precedente, lettere c), d), e), f), qualora rientrino nella classificazione dei rifiuti pericolosi di cui alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

In attesa della emanazione delle norme statali contenenti i criteri di assimilazione dei rifiuti speciali di cui alla lettera e) dell'art. 195 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per la determinazione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani si fa riferimento ai criteri di seguito riportati.

Ad esclusione dei rifiuti pericolosi, cioè di quelli così definiti dalle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, sono considerati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che rispettino le seguenti condizioni:

1. derivino da attività agricole, lavorazioni artigianali, attività commerciali e di servizio, di cui all'art. 184 comma 3, lettere a), d), e), f) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
2. abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli al sub a) del punto 1.1.1. della Deliberazione del 27/7/84 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 915/82 e di seguito riportati:
  - Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili)
  - Contenitori vuoti, fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili)
  - Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane cassette, pallet
  - Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili
  - Frammenti e manufatti di vimini e di sughero
  - Paglia e prodotti di paglia
  - Scarti di legno esclusa la pasta di legno umida
  - Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta
  - Feltri e tessuti non tessuti
  - Pelle e similpelle
  - Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali con esclusione di camere d'aria e copertoni
  - Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti di tali materiali, ;
  - Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche,



- quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili ;
- ❑ Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere
  - ❑ Materiali vari in pannelli(di legno, gesso, plastica e simili)
  - ❑ Frammenti e manufatti in di stucco e di gesso essiccati
  - ❑ Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili
  - ❑ Nastri abrasivi
  - ❑ Cavi e materiale elettrico in genere
  - ❑ Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate
  - ❑ Scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, sanse esauste e simili (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il D. Lgs. 508/92);
  - ❑ Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili)
  - ❑ Residui animali e vegetali provenienti da estrazione di principi attivi (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il D. Lgs. 508/92 ed il Regolamento CE 3 ottobre 2002 n. 1774);
  - ❑ Rifiuti ingombranti anche costituiti da rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) secondo le procedure disposte dal D. Lgs. 25 luglio 2005 n. 151 e relativi decreti attuativi.
3. con il loro smaltimento negli impianti di discarica di cui al punto 4.2.2. della precitata Deliberazione, non diano luogo ad immissioni, ad effluenti o comunque ad effetti pericolosi per la salute dell'uomo e/o dell'ambiente;
4. nel caso derivino da attività sanitarie e cioè:
- derivino da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  - non rientrino tra quelli di cui alle lettere c) e d) dell'art. 2 del D.M del 26/06/2000 n. 219;
- appartengano alle seguenti tipologie:
- rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
  - rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti da reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
  - vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti

- da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che abbiano le caratteristiche qualitative succitate al punto 4) e quantitative indicate al successivo punto 6);
- spazzatura;
  - indumenti e lenzuola monouso e quelli per cui il detentore intende disfarsi;
  - rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
  - gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni;
5. nel caso derivino da lavorazioni artigianali, siano originate da locali aventi una superficie complessiva inferiore a 200 m<sup>2</sup> (esclusi uffici e magazzini).
6. la quantità annua di rifiuti per unità di superficie conferita dal produttore non sia superiore ad 1,5 volte il coefficiente di produzione specifica per categoria di attività ad esso attribuita ai fini del calcolo della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani; a tal fine la produzione specifica per la categoria di attività viene considerata pari al coefficiente kd (kg/m<sup>2</sup>/anno) della tabella 4a dell'allegato 1 al D.P.R 27/4/99 n. 158, utilizzando il valore "max" della colonna "nord" della Tabella stessa. Fanno eccezione le categorie 16 (banchi di mercato beni durevoli) e 29 (banchi di mercato generi alimentari), per le quali i valori del coefficiente di produzione specifica, al di sotto del quale è ottemperato il requisito quantitativo, ai fini dell'assimilazione, sono individuati rispettivamente in 25 e 125 kg/m<sup>2</sup>/anno, per ogni giorno alla settimana di presenza (il valore raddoppia per la presenza bisettimanale, triplica per quella trisettimanale ecc.). Per altre tipologie di attività, non ricomprese nella tabella 4a dell'allegato 1 al D.P.R 27/4/99 n. 158, il coefficiente di produzione specifica, al di sotto del quale è ottemperato il requisito quantitativo, ai fini dell'assimilazione, è stabilito in 30 kg/m<sup>2</sup>/anno.

Inoltre sono individuati i seguenti criteri per l'assimilazione dei rifiuti.

Gli imballaggi secondari e terziari che rispettano i criteri di qualità succitati sono considerati assimilati ai soli fini del conferimento per la raccolta differenziata, sempre che non siano avviati direttamente al recupero a cura dei produttori.

Sono considerati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti solidi, che rispettino i criteri quali-quantitativi succitati, provenienti da locali ad uso ufficio, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne, locali di preparazione pasti, anche se facenti parte di complessi destinati ad attività industriali, artigianali, commerciali, di servizi, agricole.

La frazione verde (sfalci erbosi, potature, foglie ecc.) originata dalla manutenzione delle aree verdi pubbliche è sempre considerata rifiuto urbano, ai sensi del comma 2 lettera e) dell'art. 184 del D. Lgs. 152/2006.

Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti provenienti dallo spurgo pozzetti stradali e dal

lavaggio cassonetti.

## **ART. 6 - CRITERI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI**

I servizi oggetto del presente Regolamento sono organizzati e gestiti nell'ottica del sistema integrato di gestione dei rifiuti sulla base dei criteri e delle disposizioni stabilite dalla normativa nazionale e regionale.

Per quanto riguarda la raccolta differenziata, essa è parte integrante del sistema di gestione dei rifiuti urbani, mentre la raccolta dei rifiuti indifferenziati tende ad assumere un ruolo residuale. Per le modalità operative della raccolta differenziata si fa riferimento alle prescrizioni del Programma Provinciale di gestione dei rifiuti e del Piano Consortile per l'organizzazione dei servizi di smaltimento.

Il principio dell'assegnazione alla raccolta del rifiuto indifferenziato di un ruolo residuale rispetto alla raccolta selettiva delle frazioni da avviare al riciclaggio rende necessaria, ai fini della predisposizione di sistemi di controllo e di incentivazione tariffaria, un'articolazione organizzativa della raccolta basata su contenitori ad accesso limitato da parte degli utenti, sulla base dello stabile di residenza o di presenza delle attività produttive.

La realizzazione di nuovi interventi di raccolta differenziata e di conferimenti separati ha l'obiettivo di evitare la eccessiva "cassonettizzazione" del territorio, intervenendo sulle modalità di organizzazione della raccolta.

L'organizzazione della raccolta differenziata e dei conferimenti separati pertanto è condotta a partire dalle considerazioni appena sviluppate, promuovendo modalità di conferimento e di raccolta che favoriscano, da parte degli operatori, il controllo qualitativo dei materiali conferiti dalle diverse utenze.

L'Amministrazione Comunale quindi introduce, in funzione delle utenze considerate e della propria conformazione geomorfologica, delle seguenti modalità di raccolta e di conferimento, integrative e/o sostitutive della modalità di raccolta attuata mediante contenitori stradali:

- conferimento presso appositi spazi (o contenitori) attrezzati, eventualmente controllati (stazioni di conferimento o mezzi mobili)
- ritiro a domicilio con sistema di raccolta "porta a porta"
- ritiro su chiamata, fissando l'appuntamento.

Per gli imballaggi è ammessa la deroga al conferimento in sacchi o in contenitori, mentre il conferimento di frazioni putrescibili deve avvenire mediante contenitori (cassonetti, bidoni o bidoncini), nei quali il materiale viene immesso normalmente in sacchetti.

Il conferimento presso stazioni di conferimento o strutture analoghe è realizzato secondo le specifiche indicate al successivo art.16.

Il ritiro a domicilio (raccolta porta a porta) consiste nella raccolta presso singole utenze in giorni ed orari prefissati; a tale riguardo il conferimento da parte degli utenti può

avvenire anche presso spazi condominiali attrezzati e/o mediante esposizione sul suolo pubblico dei rifiuti nei tempi e nei modi definiti dall'Amministrazione Comunale; la raccolta avviene in base a frequenze di passaggio calcolate in relazione alle quantità prodotte (medie o personalizzate). Tale metodo consente, rispetto agli altri sistemi, la raccolta e il recupero di notevoli quantità di materiale ed un controllo qualitativo pressoché immediato dei conferimenti.

Il ritiro su chiamata è utilizzabile per effettuare la raccolta presso singole utenze produttrici di consistenti quantità di materiali (es. carta, imballaggi, frazione verde), che possono consentire di completare la capacità di carico di un automezzo con uno o pochi punti di prelievo oppure per la raccolta dei rifiuti ingombranti. Nell'ambito di tale servizio, l'utente deve comunicare la sopravvenuta esigenza di raccolta al gestore del servizio fissando, se possibile, l'appuntamento e le modalità di raccolta; l'Amministrazione Comunale assicurerà che la raccolta avvenga in tempi compatibili con l'organizzazione del relativo servizio.

Le stazioni di conferimento hanno la funzione primaria di assicurare la raccolta differenziata e la divisione dei flussi dei vari materiali anche qualora il Comune non abbia provveduto a realizzare appositi servizi di raccolta; in ogni caso le stazioni di conferimento hanno una funzione complementare ai servizi di raccolta avviati, consentendo di anticipare e consolidare le iniziative di raccolta differenziata e di instaurare il rapporto e la comunicazione tra il Comune e i produttori dei rifiuti.

All'interno della stazione di conferimento devono essere previste apposite aree e/o contenitori di stoccaggio con particolare riferimento alla separazione tra i materiali e gli oggetti avviabili al recupero ed i rifiuti ingombranti con particolare riferimento ai RAEE.

Al fine di migliorare i livelli di intercettazione differenziata dei rifiuti e di elevare la visibilità della raccolta differenziata, l'Amministrazione Comunale valuta l'opportunità di adottare dei mezzi mobili di raccolta, i quali svolgono, più o meno parzialmente, una funzione analoga a quella delle stazioni di conferimento, soprattutto in specifiche situazioni quali i mercati ambulanti, le feste, le fiere, le manifestazioni, i convegni, i concerti, i luoghi di pic-nic ecc.).

I mezzi mobili per la raccolta differenziata sono autocarri polivalenti, dotati di una serie di contenitori per i vari materiali riutilizzabili e/o per i vari materiali che possono provocare problemi di impatto ambientale (solventi, vernici, toner, lampade a scarica ecc.) ed eventualmente dotati di ulteriori spazi per gli ingombranti.

Previa apposita campagna informativa, i privati cittadini, commercianti, artigiani e altre utenze devono conferire ai mezzi mobili i materiali presi in considerazione.

Il mezzo mobile trasporta successivamente i materiali raccolti ad un'area attrezzata, ad una stazione di conferimento, ai servizi ausiliari degli impianti di recupero e di smaltimento e/o alla destinazione finale.

Il compostaggio domestico consiste nell'effettuazione della trasformazione degli avanzi di cucina, degli scarti dell'orto e del giardino in un ammendante organico (compost), mediante un processo naturale di bioossidazione (compostaggio). La trasformazione può

avvenire in un piccolo cumulo, in una buca, in un cassone o un contenitore (composter) in plastica o altro materiale.

Il compostaggio domestico è una pratica di riduzione alla fonte dei rifiuti urbani e pertanto va promosso in priorità alla stessa raccolta differenziata. Specificamente nelle aree più decentrate ed a forte connotato rurale, il compostaggio domestico può rivestire una funzione strategica rilevante nella prevenzione della produzione di rifiuti urbani.

L'Amministrazione Comunale si riserva di attivare, in forma sperimentale (o in termini di "iniziativa pilota"), in ambiti territoriali limitati, per categorie di produttori o di materiali da definirsi, forme innovative di raccolta differenziata e di riuso, sia finalizzate al miglioramento della conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero e di tutela igienico sanitaria.

A completamento o integrazione delle attività di raccolta differenziata e di riuso effettuate dall'Amministrazione Comunale sono ammesse, previo assenso dell'Amministrazione stessa, attività di raccolta effettuate da organizzazioni, associazioni od istituzioni che operano a fini ambientali, caritatevoli e comunque senza fini di lucro (ONLUS). Tali raccolte, comunque, non sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti.

L'Amministrazione Comunale, in sinergia con il soggetto/i gestore/i dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, attiva pertanto, in linea con la programmazione regionale e provinciale, le iniziative di sensibilizzazione e informazione sulle modalità di raccolta, di promozione dei conferimenti differenziati e di educazione ambientale.

L'Amministrazione Comunale, in sinergia con il soggetto/i gestore/i dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, d'intesa con eventuali altri soggetti interessati, organizza campagne di informazione e sensibilizzazione dirette all'utenza circa le frazioni di materiale da raccogliere, l'ubicazione delle stazioni di conferimento e dei punti di raccolta, gli orari di apertura delle utenze, le modalità di conferimento, gli obiettivi e le esigenze di collaborazione dei cittadini. Tali azioni potranno coinvolgere le Associazioni di volontariato e ambientaliste, nonché gli operatori pubblici e privati del settore.

Devono essere attivate azioni nell'ambito scolastico, a carattere educativo, informativo e formativo; inoltre devono essere considerate strategiche le iniziative di sensibilizzazione e di formazione degli amministratori locali in primo luogo e dei cittadini in secondo luogo, migliorando la conoscenza e la comprensione dei problemi e delle soluzioni proposte.

Gli utenti devono essere informati inequivocabilmente sui tipi di materiali da raccogliere e da conferire, sulle modalità di raccolta e di conferimento da attuare, sui vantaggi della raccolta differenziata, sugli effetti e sulle conseguenze (anche sanzionatorie) dei comportamenti non corretti.

Successivamente e periodicamente gli utenti devono essere informati dei progressi e dei benefici derivanti dalle attività in atto.

## **ART. 7 - TIPOLOGIE DI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI**

Il Comune effettua obbligatoriamente i servizi di raccolta per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, come classificati ai sensi del precedente art.5.

Il Comune individua i seguenti materiali per i quali sono obbligatoriamente effettuati i servizi di raccolta differenziata e i conferimenti separati:

- vetro
- carta ed imballaggi in carta e cartone
- contenitori per liquidi ed altri imballaggi in plastica
- metalli
- frazione verde
- frazione organica
- imballaggi in legno
- scarti tessili, vestiti usati, scarpe e borse
- rifiuti ingombranti e rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
- materiali inerti derivanti da demolizioni e costruzioni provenienti da piccole manutenzioni di utenze domestiche
- farmaci scaduti
- altri rifiuti urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale
- materiali derivanti dalla manutenzione e riparazione del proprio veicolo a motore di origine domestica e derivanti dalle pratiche dal "fai da te";
- altri rifiuti urbani che presentano problemi nella fase di raccolta.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di svolgere ulteriori servizi di raccolta differenziata per particolari tipologie di rifiuti urbani e assimilati o beni riutilizzabili in base a specifiche esigenze, secondo modalità che saranno definite con appositi atti amministrativi.

L'Amministrazione Comunale, infine, ha facoltà di svolgere, in forma convenzionata, servizi integrativi per le raccolte differenziate di rifiuti speciali per specifiche utenze di produttori e secondo modalità che saranno definite, in base a specifiche esigenze, con appositi atti amministrativi.

## **CAPO II - GENERALITÀ SULL'ORGANIZZAZIONE E SULLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI**

### **ART. 8 - AMBITO DISCIPLINATO**

Le norme e disposizioni di cui al presente Capo riguardano la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e si applicano nelle zone ed ambiti territoriali di espletamento dei servizi di raccolta.

### **ART. 9 - ZONE DI RACCOLTA**

Il servizio, ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. 15.11.1993, n 507 e successive modificazioni, è garantito in tutto il territorio comunale.

Si intendono coperti dal pubblico servizio di raccolta gli edifici abitativi dei quali risulti effettivamente all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta anche il solo imbocco della relativa strada privata d'accesso (non soggetta ad uso pubblico).

### **ART. 10 - COMPETENZE SULL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi sono stabiliti dall'Amministrazione Comunale, che le esercita secondo i criteri organizzativi e gestionali di cui all'art. 6 del presente Regolamento, in conformità alle eventuali disposizioni del Consorzio di Bacino. Pertanto l'Amministrazione Comunale provvede a:

- a) definire le articolazioni e le relative modalità organizzative del servizio di raccolta, con l'allestimento di appositi servizi capillari di raccolta differenziata domiciliare e stradale, di ritiro su chiamata fissando l'appuntamento, di ritiro con mezzi mobili di raccolta, e con l'allestimento di appositi servizi di conferimento separato, quali stazioni di conferimento o aree per rifiuti ingombranti e rifiuti verdi;
- b) determinare le più idonee caratteristiche dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti in relazione alla struttura urbanistica ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, nonché all'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi d'opera impiegati per la raccolta;
- c) stabilire le capacità minime di volumetria globale dei contenitori di raccolta che, in funzione del loro numero e della frequenza di svuotamento, assicurano la raccolta di tutti i rifiuti previsti dal servizio pubblico in relazione all'entità, tipologia e densità apparente dei rifiuti stessi;

- d) provvedere affinché sia assicurata l'igienicità dei contenitori e la tutela igienico-sanitaria della cittadinanza, attraverso la programmazione di periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei cassonetti, e relative piazzole di sedime (quando ricavate in area pubblica)
- e) promuovere l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantire l'idoneità ed il rinnovo dei contenitori e dei mezzi operativi.
- f) redigere, mediante specifici atti amministrativi anche ordinatori, specifiche disposizioni e norme tecniche per il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e per l'esposizione su strada dei contenitori (sacchi) nei giorni di raccolta e per la ricollocazione dei contenitori all'interno degli stabili o pertinenze condominiali dopo le raccolte stesse.



### **CAPO III – RACCOLTA DELLA FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI**

#### **ART. 11 – COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DELLA FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI E RELATIVO ALLESTIMENTO**

Il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo, previa informazione agli stessi da parte del gestore del servizio, di consentire il posizionamento dei contenitori adibiti alla raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti all'interno degli stabili, in aree con accesso esclusivo agli aventi diritto, negli spazi ritenuti tecnicamente idonei da parte dell'Amministrazione comunale e nel rispetto di quanto disposto dai seguenti commi con particolare riferimento alle distanze minime per motivi di igiene e di sicurezza.

Il gestore del servizio rimane proprietario dei contenitori.

I soggetti tenuti rispondono al gestore del servizio dell'alienazione, danneggiamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti che sono attribuiti in uso al condominio o alla singola proprietà.

Al fine di consentire la raccolta dei rifiuti conferiti nei contenitori interni agli stabili, il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo di esporre gli stessi nei giorni e nelle ore stabiliti dal gestore del servizio sul tratto viario prospiciente l'immobile di competenza e di riporli all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali, dopo l'avvenuto servizio di raccolta.

In alternativa, e previo accordo con il gestore del servizio di raccolta rifiuti, è possibile l'installazione in prossimità del cancello di ingresso di un'apposita cassetta, con chiave affidata al gestore del servizio, all'interno della quale collocare la chiave del cancello di accesso alle pertinenze degli stabili.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono vincolati e decorrono dal 30 giugno 2016.

L'Amministrazione Comunale, ove lo ritenga opportuno, e fino al 30 giugno 2016, può incaricare il gestore del servizio e/o soggetti terzi dell'esposizione e/o del riposizionamento dei contenitori all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali.

La raccolta è effettuata mediante sistema domiciliare (porta a porta), con assegnazione di contenitori condominiali ad uso esclusivo delle utenze domestiche in numero e volumetria opportuna, oppure mediante assegnazione di contenitori specifici (bidoncini) alle utenze domestiche che abitano in edifici mono e bifamiliari o palazzine con un numero di utenze domestiche di norma non superiore a nove.

Per palazzine con un numero di appartamenti compreso tra 7 e 9 è facoltà dell'Amministratore o del proprietario presentare istanza al gestore del servizio di

raccolta rifiuti per la consegna ad ogni utenza domestica del contenitore specifico per la raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti.

Fermo restando il parere favorevole del gestore del servizio di raccolta rifiuti e considerate le condizioni urbanistiche, di viabilità e logistiche, qualora la produzione di rifiuti indifferenziati da parte di una pluriutenza ecceda il valore di 0,50 Kg pro capite / giorno, valutata su base annua, le utenze dello stabile potranno essere considerate monoutenze e di conseguenza potranno essere assegnati alle singole utenze i contenitori necessari alla raccolta del rifiuto indifferenziato, con esposizione a piano stradale nel giorno di raccolta.

Alle utenze non domestiche è sempre assegnato un contenitore ad uso esclusivo.

Il materiale deve essere conferito dall'utenza in sacchi chiusi.

La frequenza di raccolta è generalmente settimanale, a giorni fissi.

In presenza di stabili posizionati su strade private non aperte al pubblico passaggio è possibile, purché autorizzato dai proprietari, l'eventuale accesso del gestore del servizio alle strade private stesse per lo svuotamento delle attrezzature, con modalità di esposizione da valutarsi da parte del gestore del servizio in funzione degli esistenti vincoli logistici.

La precisa collocazione dei contenitori su suolo pubblico o su suolo privato ad uso pubblico viene definita dal gestore del servizio. Inoltre tale area di collocazione dei contenitori deve essere appositamente delimitata, ove previsto dal Codice della Strada.

Per le nuove costruzioni, in sede di progettazione e di realizzazione delle opere, devono essere previsti appositi spazi destinati al posizionamento dei contenitori all'interno delle pertinenze delle suddette costruzioni. Tali spazi devono essere agevolmente accessibili da parte del gestore del servizio.

L'amministratore del condominio è tenuto a far osservare le disposizioni dell'Amministrazione Comunale ai singoli condòmini.

I contenitori per la raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani, quando siano collocati all'esterno, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico. Il gestore del servizio di raccolta deve provvedere alla pulizia periodica del suolo pubblico interessato dalla collocazione dei contenitori ed effettuare l'eventuale asporto di materiali ingombranti abusivamente collocati, anche previa segnalazione dei competenti Uffici Comunali.

Nel caso di posizionamento a bordo strada, o in luoghi il cui accesso non sia limitato ai soli residenti dello stabile oppure per ragioni connesse all'applicazione della tariffa puntuale corrispettiva, i contenitori destinati a raccogliere la frazione indifferenziata dei rifiuti urbani saranno dotati di serratura oppure di lucchetto apribile dagli utenti mediante apposita chiave fornita dal gestore del servizio.

Il proprietario, l'utilizzatore, l'amministratore o i condòmini in solido fra loro sono

responsabili del corretto utilizzo del lucchetto e ne rispondono in caso di manomissione, non corretto utilizzo o di sottrazione. In tali casi e a loro spese sono tenuti a rivolgersi esclusivamente al gestore del servizio per le modalità di sostituzione del lucchetto. Conferimenti impropri in temporanea assenza di sistema di chiusura saranno sanzionati a norma del presente regolamento.

In caso di inerzia nella sostituzione del sistema di chiusura, previa diffida, provvede d'ufficio il gestore del servizio su indicazione dell'Amministrazione comunale, con oneri a carico dello stabile inadempiente da applicarsi congiuntamente con la sanzione amministrativa per violazione del presente regolamento.

In caso di compromissione della funzionalità del sistema di chiusura dovuta ad usura, certificata dagli Uffici comunali competenti, il gestore del servizio provvede alla sua sostituzione con oneri a carico dell'Amministrazione comunale.

La localizzazione dei suddetti contenitori, qualora siano posti permanentemente a bordo strada, è eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio ed in considerazione dei vincoli di seguito specificati.

Per quanto riguarda il Codice della strada, vanno rispettati i seguenti divieti di collocazione:

- entro una distanza di metri 5 da incroci, passaggi pedonali, impianti semaforici;
- entro la distanza di visibilità (minimo di circa metri 2), tenendo conto del senso di marcia, presso passi carrabili pubblici o privati;
- nelle aree di ingombro per le manovre di accostamento ed uscita presso i parcheggi destinati ai portatori di handicap e le fermate dei mezzi pubblici e di trasporto;
- nei centri abitati, in caso di collocazione su marciapiede, deve essere garantita una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m.
- nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari condizioni geometriche della strada, deve essere garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

Per quanto riguarda i criteri di igiene va rispettata di norma una distanza di circa metri 3 in orizzontale rispetto a finestre ubicate al piano terra o in seminterrati; di circa metri 10 in orizzontale rispetto ad ingressi di farmacie; di circa metri 15 in orizzontale rispetto a ingressi di attività commerciali riguardanti il ristoro quali bar, pasticcerie, gelaterie, alimentari, supermercati, tavole calde, paninoteche, ristoranti e rispetto a ingressi e/o finestre delle rispettive cucine o, comunque, dei rispettivi locali di lavorazione degli alimenti.

Sui cassonetti devono essere applicate delle strisce catarifrangenti di colore, dimensioni e luminosità richieste dalla normativa in materia.

Per i criteri di sicurezza si rispettano le norme di Ordine pubblico esplicitamente indicate dagli organismi preposti ed inoltre:

- distanza minima di metri 10 dai serbatoi degli impianti di distribuzione del gas, benzina, metano o altre fonti di materiale infiammabile;
- distanze opportune dalle cabine di distribuzione del gas metano, dell'energia elettrica e delle centraline telefoniche.

Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree sulle quali sono posizionati i cassonetti, è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei cassonetti.

Gli oggetti o i veicoli che si trovano in dette condizioni sono soggetti a rimozione forzata, oltre all'applicazione nel caso di specie, della sanzione pecuniaria a carico del responsabile.

E' vietato agli utenti o a qualsiasi persona lo spostamento, anche temporaneo, dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare all'Amministrazione Comunale motivata richiesta, in caso di necessità di spostamento prolungato nel tempo.

Per il regolare svolgimento del servizio sono, inoltre, da evitarsi posizionamenti di contenitori in zone di difficile transito per condizioni e dimensioni della carreggiata (ad es. strade senza sbocco o non pavimentate).

Sono anche da evitare posizionamenti di contenitori qualora si intenda rispettare luoghi di interesse culturale, religioso ed ambientale, quali zone archeologiche, chiese, monumenti, musei o palazzi storici ed eventuali necessità di arredo urbano, pur rimanendo obbligatoria per tali zone l'effettuazione del servizio.

I contenitori per la raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani, qualora posti a bordo strada, devono essere inoltre preferibilmente dislocati in apposite piazzole opportunamente allestite ai fini dell'igienicità, della agevolezza delle operazioni di svuotamento e asporto, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico, nonché dell'armonico inserimento con le altre opere di arredo urbano.

Nell'allestimento delle piazzole si avrà cura di evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo al movimento dei disabili.

E' fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori degli operatori e dei mezzi, sia su suolo pubblico che privato.

**ART. 12 - CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI**

La raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani ha esclusivamente una funzione residuale, ossia riguarda le frazioni merceologiche non oggetto di raccolte differenziate.

L'utente deve osservare modalità atte a favorire l'igienicità della fase di conferimento nei contenitori predisposti dall'Amministrazione Comunale.

E' vietata l'esposizione sulla pubblica via dei rifiuti sotto forma diversa da quella indicata dal Comune e dal gestore del servizio (es. in contenitori dedicati, con riduzione volumetrica ecc.) e al di fuori dei giorni e dell'orario indicati.

I rifiuti devono essere contenuti in appositi sacchetti protettivi, conferiti ben chiusi, restando vietata l'immissione di rifiuti sciolti.

L'Amministrazione Comunale, con propria disposizione, potrà disporre fasce orarie per il conferimento dei rifiuti.

E' vietato, altresì, immettere nei contenitori o conferire residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti se non opportunamente protetti.

E' vietato l'uso improprio dei contenitori forniti dal Comune o dal gestore del servizio.

E' vietata la cernita dei rifiuti nei contenitori.

E' vietato l'abbandono dei rifiuti, anche se depositati in involucri sigillati, a lato dei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti sia residui che differenziati.

E' vietato conferire i rifiuti provenienti dai locali utilizzati sia da utenze domestiche che non domestiche in contenitori diversi da quelli assegnati per la raccolta della frazione indifferenziata del rifiuto. In particolare è vietato utilizzare per tale scopo i cestini porta rifiuti dislocati sul territorio.

E' altresì tassativamente vietato incendiare i rifiuti, sia in area pubblica sia in area privata.

E' inoltre vietato eseguire scritte sui contenitori predisposti dal Comune o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

E' vietato sbloccare i freni di stationamento, ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, che devono essere richiusi dopo l'uso.

Nel caso in cui il contenitore sia troppo pieno e quindi non richiudibile, occorre evitare il conferimento e segnalare la situazione al Comune o al gestore del servizio (es. numero verde).

E' vietato, nel caso dei contenitori stradali (contenitori per i quali l'Amministrazione prevede la localizzazione permanente a bordo strada) adibiti alla raccolta dei rifiuti, il loro spostamento dalla sede in cui sono stati collocati dal gestore del servizio.

Oltre a quanto stabilito nel precedente articolo, nei cassonetti e contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani e assimilati è vietata l'immissione di:

- rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;

- rifiuti speciali inerti (es. calcinacci) derivanti da attività cantieristica;
- rifiuti urbani pericolosi;
- rifiuti oggetto di raccolta differenziata;
- rifiuti ingombranti;
- altri rifiuti per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta ovvero specifici servizi integrativi.

In particolare il divieto assoluto di immissione di materiali riciclabili e la relativa indicazione devono essere apposti a chiare lettere sui contenitori mediante specifico adesivo o serigrafia (dimensione minima 50x30 cm).

Le utenze non domestiche hanno l'obbligo di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti e devono utilizzare esclusivamente il contenitore al loro assegnato. Per i rifiuti indifferenziati si applicano le avvertenze ed i divieti di seguito specificati (aggiuntivi rispetto a quelli generali già indicati):

- i materiali immessi nei contenitori assegnati all'utenza devono essere rigorosamente classificabili come rifiuti assimilati agli urbani ai sensi del presente Regolamento, rimanendo a carico del produttore/utente ogni responsabilità di carattere civile e penale per gli eventuali illeciti commessi;
- i rifiuti assimilati devono essere conferiti nei contenitori chiusi all'interno di sacchi o involucri di adeguata capacità, non eccessivamente voluminosi per i contenitori stessi che li devono ricevere; eventuali materiali aventi dimensioni eccedenti le suddette capacità di contenimento, devono pertanto essere oggetto, a cura dell'utente, di interventi di riduzione di volume;
- è comunque vietato immettere nel circuito di raccolta indifferenziata dei rifiuti urbani imballaggi terziari.

### **ART. 13 - MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA E TRASPORTO**

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie e delle norme in materia ambientale.

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della strada, fatta salva l'autorizzazione concessa dall'Amministrazione Comunale relativa all'accesso alle zone a traffico limitato, alle isole pedonali, alla fermata anche in zona soggetta a divieto o in seconda posizione.

La conduzione degli automezzi di trasporto dei rifiuti e le operazioni di carico e scarico devono rispettare la vigente normativa statale e regionale in tema di inquinamento acustico e di emissioni dei gas di scarico.

In sede di definizione dell'organizzazione e gestione del servizio l'Amministrazione Comunale si riserva, secondo i criteri di cui all'art. 6 del presente Regolamento, di

individuare soluzioni tecniche in ordine al tipo di propulsione dei mezzi e al dispositivo di abbattimento, tali da minimizzare le emissioni e tali da impedire la fuoriuscita di colaticci durante il carico e il trasporto, nonché soluzioni organizzative che riducano i transiti impropri.

Sotto il profilo tecnico-gestionale i suddetti veicoli devono essere conformi alle norme della Deliberazione del 27.7.1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 915/1982 e, per gli eventuali servizi in appalto, alle norme vigenti di cui al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. in materia di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti e alle specifiche vigenti nel territorio comunale.

#### ***ART. 14 - STAZIONAMENTO E DEPOSITO DEI MEZZI***

Lo stazionamento dei rifiuti effettuato nei mezzi di trasporto senza che in essi avvengano manipolazioni è da considerarsi parte integrante della fase di raccolta e trasporto a condizione che tale attività sia svolta in aree apposite, e che la sosta non superi un termine temporale congruo. L'intero ciclo deve essere completato nel termine di 72 ore.

E' vietato lo stazionamento per oltre 24 ore dei mezzi pieni contenenti rifiuti putrescibili raccolti nei mesi da aprile a settembre compresi.

Il trasbordo dei rifiuti effettuato tra mezzi della stessa capacità o di capacità diversa rispetta le stesse condizioni del suddetto stazionamento o deposito.

Il deposito dei mezzi, lo stazionamento e il trasbordo dei rifiuti, comprese le attività connesse di lavaggio dei mezzi e compattazione dei rifiuti sono soggetti ad approvazione dell'Autorità Sanitaria Locale competente, comprese le modifiche delle attività che comportino l'introduzione di fasi operative aggiuntive.

**CAPO IV - RACCOLTA DIFFERENZIATA E SERVIZI INTEGRATIVI****ART. 15 - FINALITÀ E MODALITÀ OPERATIVE DELLA RACCOLTA DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI**

L'Amministrazione Comunale promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e la pericolosità dei rifiuti anche attraverso l'adozione di un sistema integrato di raccolta, in cui un ruolo prioritario viene assunto dalle raccolte differenziate, e la raccolta indifferenziata assume carattere residuale. Le raccolte differenziate sono finalizzate ai seguenti scopi:

- a) rispetto degli obblighi imposti dalla vigente normativa statale e regionale e dalla pianificazione provinciale;
- b) tutela dell'ambiente, in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;
- c) affidabilità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti;
- d) conseguimento del recupero di materiali riciclabili e/o energia
- e) responsabilizzazione dei cittadini utenti rispetto ai rifiuti da essi prodotti.

Nell'ambito dei programmi di organizzazione del servizio di cui all'art. 6, l'Amministrazione Comunale definisce le categorie di prodotti o comunque le frazioni di rifiuti urbani da sottoporre a raccolta differenziata e le aree di intervento, secondo le opzioni di cui al precedente art. 7 e provvede a definire le modalità di esecuzione del servizio, favorendo le tecniche di raccolta che permettono di incrementare la resa di recupero dei materiali, e di contenere i costi, tenendo presente le caratteristiche del territorio Comunale.

Il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo, previa informazione agli stessi da parte del gestore del servizio, di consentire il posizionamento dei contenitori adibiti alla raccolta della frazione organica dei rifiuti all'interno degli stabili, in aree con accesso esclusivo ai residenti, negli spazi ritenuti tecnicamente idonei da parte dell'Amministrazione comunale e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 11 con particolare riferimento alle distanze minime per motivi di igiene e di sicurezza.

Il gestore del servizio rimane proprietario dei contenitori.

I soggetti tenuti rispondono al gestore del servizio dell'alienazione, danneggiamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti che sono attribuiti in uso al condominio o alla singola proprietà.

Al fine di consentire la raccolta dei rifiuti conferiti nei contenitori interni agli stabili, il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo di esporre gli stessi nei giorni e nelle ore stabiliti dal gestore del servizio sul tratto viario prospiciente l'immobile di competenza e di riporli all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali, dopo l'avvenuto servizio di raccolta.



In alternativa, e previo accordo con il gestore del servizio di raccolta rifiuti, è possibile l'installazione in prossimità del cancello di ingresso di un'apposita cassetta, con chiave affidata al gestore del servizio, all'interno della quale collocare la chiave del cancello di accesso alle pertinenze degli stabili.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono vincolati e decorrono dal 30 giugno 2016.

L'Amministrazione Comunale, ove lo ritenga opportuno, e fino al 30 giugno 2016, può incaricare il gestore del servizio e/o soggetti terzi dell'esposizione e/o del riposizionamento dei contenitori all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali.

In presenza di stabili posizionati su strade private non aperte al pubblico passaggio è possibile, purché autorizzato dai proprietari, l'eventuale accesso del gestore del servizio alle strade private stesse per lo svuotamento dei contenitori, con modalità di esposizione da valutarsi da parte del gestore del servizio in funzione degli esistenti vincoli logistici.

La precisa collocazione dei contenitori su suolo pubblico o su suolo privato ad uso pubblico viene definita dal gestore del servizio. Inoltre tale area di collocazione dei contenitori deve essere appositamente delimitata, ove previsto dal Codice della Strada, e deve rispettare i requisiti di cui all'articolo 11 che qui si intendono interamente richiamati.

Per le nuove costruzioni, in sede di progettazione e di realizzazione delle opere, devono essere previsti appositi spazi destinati al posizionamento dei contenitori all'interno delle pertinenze delle suddette costruzioni. Tali spazi devono essere agevolmente accessibili da parte del gestore del servizio.

La frequenza di raccolta e pulizia e la tipologia dei contenitori adibiti alla raccolta della frazione organica sono disciplinati dall'articolo 25.

L'amministratore del condominio è tenuto a far osservare le disposizioni dell'Amministrazione Comunale ai singoli condòmini.

I contenitori per la raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti urbani, quando siano collocati all'esterno, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico. Il gestore del servizio di raccolta deve provvedere alla pulizia periodica del suolo pubblico interessato dalla collocazione dei contenitori ed effettuare l'eventuale asporto di materiali ingombranti abusivamente collocati, anche previa segnalazione dei competenti Uffici comunali.

Nel caso di posizionamento a bordo strada o in luoghi il cui accesso non sia limitato ai soli residenti dello stabile, oppure per ragioni connesse all'applicazione della tariffa puntuale, i contenitori destinati a raccogliere la frazione organica dei rifiuti urbani saranno dotati di serratura oppure di lucchetto apribile dagli utenti mediante apposita

chiave fornita dal gestore del servizio.

Il proprietario, l'utilizzatore, l'amministratore o i condòmini in solido fra loro sono responsabili del corretto utilizzo del lucchetto e ne rispondono in caso di manomissione, non corretto utilizzo o di sottrazione. In tali casi e a loro spese sono tenuti a rivolgersi esclusivamente al gestore del servizio per le modalità di sostituzione del lucchetto. Conferimenti impropri in temporanea assenza di sistema di chiusura saranno sanzionati a norma del presente regolamento.

In caso di inerzia nella sostituzione del sistema di chiusura, previa diffida, provvede d'ufficio il gestore del servizio su indicazione dell'Amministrazione comunale, con oneri a carico dello stabile inadempiente da applicarsi congiuntamente con la sanzione amministrativa per violazione del presente regolamento.

In caso di compromissione della funzionalità del sistema di chiusura dovuta ad usura, certificata dagli Uffici comunali competenti, il gestore del servizio provvede alla sua sostituzione con oneri a carico dell'Amministrazione comunale.

Nelle aree interessate dal servizio, per gli utenti è obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata e per i conferimenti separati e delle iniziative attivate ed autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

A tal fine l'Amministrazione Comunale avrà cura di pubblicizzare annualmente le modalità di gestione del servizio di raccolta differenziata ed i risultati conseguiti in termini di materiali conferiti e raccolti.

#### ***ART. 16 - STAZIONI DI CONFERIMENTO E SERVIZI AUSILIARI AGLI IMPIANTI DI RECUPERO E DI SMALTIMENTO***

Le stazioni di conferimento, così come definite nella D.G.R. 23 dicembre 2003 n. 93-11429 sono da considerarsi parte integrante della fase di raccolta.

Presso le stazioni di conferimento è possibile conferire da parte delle utenze domestiche del comune di Biella esclusivamente:

- Rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata;
- Rifiuti ingombranti, intendendosi con tale termine rifiuti che non è possibile agevolmente ridurre di dimensioni.

Le utenze non domestiche del comune di Biella possono conferire esclusivamente, nei limiti quali-quantitativi di cui al presente regolamento e mediante esibizione della documentazione necessaria ai sensi della normativa vigente:

- Rifiuti speciali assimilati agli urbani oggetto di raccolta differenziata;
- Rifiuti ingombranti.

Ogni stazione di conferimento deve essere dotata di personale in grado di far depositare negli spazi opportuni i materiali, divisi per flussi omogenei; i materiali conferibili sono quelli riutilizzabili, quelli pericolosi o che possono provocare problemi di impatto ambientale, quelli per i quali il conferimento nei tradizionali sistemi di raccolta è sconsigliabile o difficoltoso e comunque per i quali il Comune indichi l'obbligo di destinazione.

Dette stazioni devono essere recintate e presidiate da personale in servizio (almeno 1 unità per stazione) per un totale di almeno 20 ore settimanali, delle quali almeno 4 nella giornata di Sabato.

Il personale in servizio presso le stazioni di conferimento ha l'obbligo di collaborare con i cittadini e gli utenti che conferiscono i materiali, nel conferimento dei vari flussi di materiali e di controllare ed indirizzare i conferimenti succitati prestando particolare attenzione alla cortesia nei confronti dei suddetti utenti.

Nella stazione di conferimento è anche possibile ricevere flussi omogenei e predefiniti di rifiuti speciali da avviare al recupero, sulla base di specifiche convenzioni secondo quanto previsto all'art. 7 del presente Regolamento, finalizzate alla realizzazione di un adeguato controllo quali-quantitativo dei flussi, ed a specifici livelli tariffari.

Il prelievo dei materiali stoccati nelle aree viene effettuato esclusivamente a cura del soggetto gestore della stazione di conferimento o di soggetti terzi espressamente incaricati dal medesimo.

E' cura del Comune, in collaborazione con il soggetto gestore della stazione di conferimento, effettuare servizi di vigilanza verso conferimenti impropri o all'esterno della recinzione.

Il soggetto gestore della stazione di conferimento deve trasmettere all'Amministrazione Comunale, con cadenza mensile, i dati riepilogativi dei rifiuti conferiti e dei rifiuti recuperati.

Annualmente il soggetto titolare della gestione delle stazioni di conferimento, entro il successivo mese di marzo, deve redigere un sintetico rapporto sul funzionamento di tale servizio, al fine di poter programmare eventuali interventi migliorativi.

Le disposizioni di cui alle stazioni di conferimento si applicano anche ai servizi ausiliari agli impianti di recupero e di smaltimento qualora esistenti.

#### **ART. 17 - CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA STRADALE**

*Abrogato*

**ART. 18 - TRASPORTO DEI MATERIALI OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA**

Il trasporto dei materiali per i quali è attivata la raccolta differenziata è sottoposto alle stesse prescrizioni di cui al precedente art. 13 per i rifiuti urbani ed assimilati raccolti in modo indifferenziato.

**ART. 19 - RIFIUTI INGOMBRANTI**

Per rifiuti ingombranti si intendono i rifiuti derivanti dalla sostituzione e/o rinnovo di beni di consumo “durevoli” (elettrodomestici, mobili, componenti di arredamento ecc.).

I rifiuti ingombranti possono essere conferiti all'apposito servizio di raccolta, con le seguenti modalità:

- stazione di conferimento e servizi ausiliari agli impianti di recupero e smaltimento;
- ritiro su appuntamento.

Nel caso di conferimento alle apposite stazioni e ai servizi ausiliari agli impianti di recupero e smaltimento, si fa riferimento a quanto previsto nell'art. 16.

La consegna presso le stazioni di conferimento è gratuita per le utenze domestiche.

La consegna presso le stazioni di conferimento per le utenze non domestiche segue le seguenti modalità:

-Ingombranti non costituenti rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche: nei limiti quali-quantitativi stabiliti dall'art. 5 comma 6 in relazione all'attività di provenienza.

-Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche: secondo le procedure stabilite dal D. Lgs. 151/2005 e successivi decreti attuativi.

Il servizio di ritiro per appuntamento dei rifiuti ingombranti è attivato esclusivamente per le utenze domestiche, ed è effettuabile per un massimo di 3 pezzi ed una volumetria complessiva non superiore a 1 m<sup>3</sup> per singola chiamata. L'utente deve conferire i rifiuti su suolo pubblico, secondo accordi intercorsi telefonicamente con il gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio pubblico, senza intralcio per il passaggio pedonale, e comunque in modo tale da non costituire barriere; inoltre i rifiuti non devono costituire intralcio alla circolazione e rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli.

In alternativa i giorni di erogazione del servizio possono essere predeterminati: in questo caso il Comune deve informare la popolazione circa i giorni di passaggio e le modalità di conferimento. In ogni caso l'utente deve preavvisare il gestore del servizio (o il Comune, a seconda della prassi fissata). Non è quindi ammesso l'abbandono di rifiuti ingombranti a bordo strada, anche a fianco di cassonetti stradali (dove questi sono presenti) senza aver fissato preventivamente l'appuntamento di raccolta.

E' vietato tagliare le serpentine dei frigoriferi, congelatori ecc..

In particolare per frigoriferi, congelatori e condizionatori, in relazione alle norme che vietano l'immissione in discarica di rifiuti che contengono sostanze lesive dello strato di ozono stratosferico ( D. Lgs. 13.01.2003 n. 36) e prevedono l'obbligo di trattare gli apparecchi con processi tali da evitare il rilascio di sostanze lesive dell'ozono (D.M. 05.02.1998 ), è da prevedere l'aspirazione, presso specifiche aree attrezzate o presso centri autorizzati di demolizione, del CFC contenuto nelle serpentine refrigeranti (fluido frigorifero). In ogni caso deve successivamente essere garantita, presso centri autorizzati di demolizione, la successiva operazione di recupero del CFC espandente.

#### **ART. 20 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA CARTA**

La raccolta differenziata della carta riciclabile (quotidiani, riviste, imballaggi in carta e cartoncino, fogli, corrispondenza, contenitori tipo "tetrapack" ecc., escludendo carte plastificate, carte paraffinate, carte bitumate, carte vetrate o molto sporche e unte) avviene principalmente con raccolte domiciliari, oltre che presso la stazione di conferimento.

In relazione all'evoluzione tecnologica potrà essere consentita l'immissione di ulteriori tipologie di rifiuti nel circuito di raccolta della carta. In tal caso l'Amministrazione comunale curerà apposite iniziative di informazione.

La raccolta della carta avviene mediante raccolta domiciliare (porta a porta) e consiste in sistemi di conferimento e di raccolta periodici presso spazi condominiali o, eccezionalmente e solo in assenza di pertinenze interne, su suolo pubblico in orari e con modalità predefinita. Per la carta devono essere adottate frequenze fisse settimanali o quindicinali. Per gli imballaggi cartacei provenienti da utenze specifiche i produttori conferiscono o in spazi privati accessibili agli operatori di raccolta o a bordo strada negli orari e nei giorni di raccolta; gli imballaggi devono essere conferiti piegati e possibilmente legati.

Partendo da una frequenza di base settimanale, il gestore del servizio individua direttamente la frequenza più opportuna o interviene su chiamata.

Per la carta proveniente dall'utenza domestica e dagli uffici occorre utilizzare cestini e/o dei bidoni in plastica condominiali od aziendali, tenuti nelle pertinenze interne, al fine di consentire il conferimento da parte dell'utenza indipendentemente dal momento di passaggio e di agevolare il servizio.

Il gestore del servizio deve fornire mensilmente al Comune i dati, disaggregati per circuiti di raccolta, sui quantitativi di materiale raccolto.

Deve essere previsto almeno n. 1 lavaggio annuo e relativa disinfezione dei cassonetti e bidoni destinati alla raccolta domiciliare della carta.

In relazione alla possibile valorizzazione economica delle diverse frazioni raccogliibili, il gestore del servizio deve intercettare, per quanto possibile, separatamente gli imballaggi in cartone dalle altre frazioni cartacee.

In sede di definizione del contratto relativo al servizio di raccolta, in accordo con l'Amministrazione comunale devono essere definiti degli obiettivi di raccolta differenziata della frazione cartacea, articolati su base annua.

Periodicamente devono essere effettuate delle riunioni di coordinamento tra il/i gestore/i del servizio ed il Comune, al fine di valutare i risultati e definire gli obiettivi futuri di raccolta e le eventuali misure per l'ottimizzazione del servizio.

### **ART. 21 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO**

La raccolta differenziata del vetro avviene principalmente attraverso il collocamento di apposite campane stradali collocate sul territorio comunale, di capacità di almeno 2 m<sup>3</sup>.

In casi eccezionali, laddove le condizioni urbanistiche non consentano il posizionamento delle campane, potranno essere ubicati contenitori di più piccola volumetria inseriti nel circuito di raccolta del vetro di cui al successivo articolo.

In essi è possibile conferire, salvo diverse prescrizioni dei relativi Consorzi di filiera (COREVE, CIAL e Consorzio Nazionale Acciaio), oltre agli imballaggi di vetro, lattine in alluminio e barattoli in banda stagnata (raccolta congiunta).

E' vietato conferire vetro retinato, specchi, cristalli (rifiuto indifferenziato), lampadine, schermi di televisori, monitor (da consegnare in stazione di conferimento)

Si prescrive di posizionare i contenitori con una densità media di almeno uno ogni 400 abitanti.

Il gestore del servizio deve segnalare al Comune l'eventuale necessità di asporto di materiali ingombranti abusivamente collocati.

Lo svuotamento deve avere una frequenza minima commisurata alla frequenza di riempimento dei contenitori (da settimanale a mensile). Il gestore del servizio è tenuto ad effettuare tempestivamente lo svuotamento di quelli che dovessero nel frattempo riempirsi.

Devono essere previsti almeno n. 2 lavaggi annui e relativa disinfezione dei contenitori.

Sui contenitori devono essere applicate delle strisce catarifrangenti di colore, dimensioni e luminosità richieste dalla normativa in materia, e dei cartelli adesivi riportanti le istruzioni da seguire nel conferimento del vetro (adesivo normalizzato indicante i materiali da introdurre - vetro, lattine, barattoli - e quelli da non introdurre - ceramica, pietre, plastica ecc.).

I contenitori devono essere collocati, di norma, in area pubblica ad una distanza adeguata alle utenze servite, su superficie possibilmente pavimentata (cemento o asfalto).

E' vietato ai gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande conferire il vetro

e le lattine nei contenitori stradali per la raccolta del vetro, di norma dedicati alle utenze domestiche. Eventuali deroghe possono essere concesse in caso di particolari necessità. Agli esercizi pubblici è riservato uno specifico circuito di raccolta, con la fornitura di bidoni carrellati di colore blu e frequenza di svuotamento settimanale o quindicinale.

Gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.

Per le lastre di vetro provenienti da attività artigianali (es. vetrai, corniciai, falegnami, serramentisti...), indesiderabili nella raccolta mediante i contenitori ma parzialmente riutilizzabili previo appositi trattamenti, è previsto il conferimento, con flussi ben separati per materiale, presso la stazione di conferimento.

Periodicamente devono essere effettuate delle riunioni di coordinamento tra il gestore del servizio ed il Comune, al fine di valutare i risultati e definire gli obiettivi futuri di raccolta e le eventuali misure per l'ottimizzazione del servizio.

#### ***ART. 22 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI LATTINE E BARATTOLI METALLICI PER ALIMENTI E BEVANDE***

La raccolta differenziata di lattine in alluminio e barattoli in banda stagnata viene di norma effettuata congiuntamente a quella del vetro, con le medesime modalità di cui all'art. 20, salvo impedimenti al conferimento multimateriale presso gli impianti di riciclaggio.

Gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.

#### ***ART. 23 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA***

La raccolta differenziata della plastica riguarda esclusivamente imballaggi, come definiti all'art. 218 comma 1 del D. Lgs. 152/2006. L'elenco delle tipologie da conferire, in relazione all'evoluzione delle opportunità tecnico-economiche derivanti dall'applicazione degli accordi con il Consorzio Nazionale degli imballaggi (CONAI) ed il relativo Consorzio di filiera della plastica, sono comunicati agli utenti dal gestore di servizio e possono essere oggetto di specifiche norme tecniche all'interno di atti amministrativi anche ordinatori.

La raccolta differenziata della plastica è di tipo domiciliare e avviene con sacchi in plastica semitrasparente di colore giallo aventi volumetria di litri 50 o 110, forniti alle singole utenze o con contenitori dedicati da collocare presso i condomini di elevate

dimensioni o utenze specifiche. La frequenza di raccolta di norma è settimanale.

L'utente è tenuto ad esporre il sacco contenente gli imballaggi in plastica su piano stradale in prossimità dei contenitori condominiali per la raccolta dei rifiuti organici e residui oppure presso l'ingresso per utenze mono o bifamigliari.

L'esposizione dovrà avvenire esclusivamente la sera prima del giorno di passaggio del servizio di raccolta.

Poiché gli imballaggi in plastica oggetto di raccolta differenziata non devono essere contaminati da consistenti residui alimentari, gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori ed effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.

Le bottiglie, i flaconi ecc. devono essere schiacciati al fine di ridurre il loro volume.

Periodicamente devono essere effettuate delle riunioni di coordinamento tra il gestore del servizio ed il Comune, al fine di valutare i risultati e definire gli obiettivi futuri di raccolta e le eventuali misure per l'ottimizzazione del servizio.

#### ***ART. 24 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE VERDE***

La frazione verde proveniente dalla manutenzione di aree pubbliche deve essere conferita, a cura del gestore del servizio di manutenzione, all'impianto di compostaggio verde/stazione di conferimento.

E' cura del soggetto gestore dei servizi di spazzamento manuale, particolarmente in occasione del primo taglio stagionale, provvedere ad un'adeguata pulizia preventiva delle aiuole e dei prati pubblici dai rifiuti eventualmente presenti.

La frazione verde proveniente dalla manutenzione di aree private viene intercettata separatamente secondo le seguenti modalità:

- mediante consegna al punto di raccolta apposito (es. stazione di conferimento) da parte:
  - delle singole utenze domestiche
  - di operatori professionali della manutenzione del verde, se la provenienza è accessorio o pertinenza di un'area assoggettata a tariffa, ai sensi del presente articolo, con indicazione dell'origine riportata nel formulario di trasporto ;
- ritiro su chiamata (appuntamento), presso le utenze domestiche, con modalità e limiti quantitativi stabiliti dall'Amministrazione Comunale e concordati con l'Ente gestore del servizio.

Sono considerati assimilati i rifiuti costituiti da potature di alberi e arbusti, sfalci erbosi, derivanti da attività di giardinaggio o manutenzione del verde anche se svolte su superficie costituenti accessorio o pertinenza di superficie soggetta a tariffa, qualora la superficie non superi oltre tre volte la superficie soggetta a tariffa o che comunque tale superficie non contenga piante la cui potatura abbia un volume tale da richiedere modalità speciali di conferimento e di trasporto.

La frazione verde conferita deve essere esente da materiali estranei non di natura



vegetale, quali plastiche, inerti, ecc.

E' vietato immettere la frazione verde nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.

In ogni caso, per il target di utenza potenzialmente interessato, è da promuoversi la pratica del compostaggio domestico di tale frazione dei rifiuti (art. 3 del presente Regolamento).

L'accensione di fuochi allo scopo di eliminare i residui vegetali derivanti da interventi agro-silvo-pastorali, è demandata a quanto disposto dalla Legge regionale 02.12.1982 n. 32, dalla Legge regionale 9 giugno 1994 n. 16 e dall'art. 182 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

La frazione verde raccolta è prioritariamente da destinare al compostaggio, presso gli impianti di trattamento della sola frazione verde, presso gli impianti di trattamento della FORSU o presso gli impianti di compostaggio di fanghi e materiali ligno-cellulosici; le componenti poco putrescibili della frazione verde (potature, tronchi, materiale legnoso), possono essere sottoposte a triturazione presso la stazione di conferimento o l'area attrezzata o i servizi ausiliari agli impianti di recupero e di smaltimento e destinate ad usi alternativi (per usi di pacciamatura o come combustibili).

#### **ART. 25 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA**

Il conferimento ed il servizio di raccolta dei rifiuti della frazione organica (di origine vegetale ed animale) devono essere diretti alla separazione del materiale putrescibile dal resto.

Sono interessati i seguenti materiali derivanti dalle diverse fonti di produzione:

- frazione organica derivante da utenze domestiche;
- frazione organica derivante da esercizi commerciali alimentari, quali mercati orto frutticoli, negozi, minimercati, supermercati, ipermercati;
- frazione organica derivante da esercizi pubblici di ristorazione, quali bar, ristoranti, self-service, pizzerie, trattorie, fast food, circoli ecc.
- frazione organica derivante da altri luoghi di ristorazione collettiva, quali mense, comunità ecc.;
- frazione organica proveniente da stabilimenti di produzione dei pasti della ristorazione collettiva (aziende di catering);

Questi rifiuti devono essere destinati al compostaggio, con particolare riferimento alla produzione di compost di elevata qualità (Legge 748/84 e s.m.i.), da soli o in miscela per un compostaggio.

Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica i rifiuti di origine animale sottoposti alle norme del D. Lgs. 508/92.

La raccolta è effettuata mediante sistema domiciliare (porta a porta), con l'utilizzo di contenitori condominiali (bidoni da 120, 240 l), o mediante assegnazione di contenitori specifici (bidoncini) per gli utenti che abitano in edifici mono e bifamiliari.

Il materiale deve essere conferito dall'utenza domestica in sacchetti trasparenti e compostabili, salvo diversa opportunità, in relazione alle prescrizioni tecniche ed alle politiche tariffarie del gestore dell'impianto di destinazione.

La frequenza di raccolta, per le utenze domestiche è generalmente bisettimanale, a giorni fissi. Qualora si evidenzino inconvenienti igienico-sanitari è facoltà dell'Amministrazione Comunale incrementare la frequenza di raccolta nelle aree più densamente abitate.

Devono essere previsti almeno n. 4 lavaggi annui e relativa disinfezione dei cassonetti e dei bidoni utilizzati per la raccolta della frazione organica.

E' vietato utilizzare sacchetti di contenimento diversi da quelli indicati dall'Amministrazione Comunale o conferire la frazione organica sfusa negli appositi contenitori, salvo specifiche eccezioni, individuate dall'Ente gestore del servizio, riguardanti utenze non domestiche.

#### ***ART. 26 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI ALTRI MATERIALI RICICLABILI***

L'Amministrazione Comunale attiva servizi di raccolta differenziata di altre frazioni riciclabili e/o riutilizzabili, quali scarti tessili, vestiti, scarpe e borse usati, legno, metalli, od altri rifiuti particolari.

In particolare si attiva la raccolta di imballaggi in legno presso i mercati ambulanti.

Oltre ai conferimenti presso le apposite stazioni, sono da valutare le opportunità di raccolta di abiti smessi, scarpe e borse usate con specifici cassonetti stradali (o in alternativa con raccolta domiciliare).

#### ***ART. 27 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PILE E ACCUMULATORI USATI, FARMACI SCADUTI, SIRINGHE***

In relazione a quanto previsto nel D.M. 476/97 e nel D. Lgs. 20 novembre 2008 n. 188 le pile e gli accumulatori usati di cui all'art. 1 del suddetto Decreto<sup>1</sup> sono consegnati ad

---

<sup>1</sup> pile e accumulatori contenenti:

- oltre 25 mg di mercurio per elemento
- oltre lo 0,025% in peso di cadmio
- oltre lo 0,4% in peso di piombo
- fino allo 0,025% in peso di mercurio per le pile alcaline al manganese
- le pile al manganese del tipo a bottone

un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dai soggetti esercenti il servizio pubblico.

A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore pone a disposizione del pubblico un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati, nel proprio punto di vendita. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta. Il rivenditore deve conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalità di raccolta e di svuotamento del contenitore seguite nel suo esercizio.

Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori usati di cui all'art. 1 del D.M. 476/97 deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli, evidenzianti la sottoposizione a raccolta differenziata, apposti per legge sulle pile e sugli accumulatori.

I soggetti che provvedono alla raccolta sono tenuti al corretto recupero e smaltimento delle pile e degli accumulatori usati, secondo la vigente normativa in materia.

E' vietato immettere le pile o gli accumulatori usati di cui all'art. 1 del D.M. 476/97 nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.

Le normali pile (stilo, torcia, mezza torcia, piatta ecc.) non rientranti nell'applicazione del D.M. 476/97, e le pile di cui all'art. 1 del D.M. 476/97 (qualora non consegnate ad un rivenditore) devono essere conferite dagli utenti nello specifico circuito di raccolta differenziata, attivato dall'Amministrazione Comunale, mediante collocazione di contenitori presso centri commerciali, e dislocazione di apposito contenitore presso la stazione di conferimento.

Sono fatte salve le disposizioni della Legge 475/88 che disciplinano la raccolta e il riciclaggio delle batterie al piombo usate.

Medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori, posizionati presso farmacie, istituzioni e sedi sanitarie.

In particolare ogni farmacia deve essere dotata di apposito contenitore e deve conservare quanto conferito dagli utenti in attesa del passaggio del servizio di raccolta differenziata. E' vietato, da parte dei gestori delle farmacie, immettere quanto raccolto nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.

I contenitori stradali per la raccolta differenziata di farmaci scaduti devono essere strutturati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti da parte dei soggetti non autorizzati e da consentire lo svuotamento da parte esclusivamente del personale incaricato.

Inoltre i contenitori per i farmaci, devono essere a tenuta in modo tale da contenere eventuali colatici e i liquidi che possono fuoriuscire.

- 
- le pile composte da elementi del tipo a bottone.

Siringhe, aghi ed oggetti taglienti abbandonati, devono essere raccolti dall'Amministrazione Comunale con specifico servizio di raccolta, differenziato da quello dei farmaci scaduti e di altri rifiuti urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale; a tale proposito il personale addetto alla raccolta deve essere dotato di apposite pinze a manico lungo e di mezzi di protezione individuale.

Tali rifiuti devono essere inseriti in contenitori a perdere, rigidi, con possibilità di chiusura ermetica, tali da garantire la tenuta durante il trasporto; le dimensioni dei contenitori saranno rapportate al quantitativo raccolto di aghi e siringhe durante ogni intervento di raccolta.

Per quanto concerne siringhe e aghi raccolti nei distributori scambia-siringhe, il contenitore interno deve essere rigido ed estraibile. Le successive operazioni devono essere condotte con l'opportuna salvaguardia dell'operatore.

In caso di impossibilità ad un immediato avvio dei rifiuti sopra menzionati al trattamento e/o smaltimento finale essi devono essere stoccati provvisoriamente presso le stazioni di conferimento comunali e/o le aree attrezzate.

Lo stoccaggio deve essere condotto secondo le modalità ed i criteri tecnici stabiliti per i rifiuti pericolosi di cui al punto 4.1 della Delibera C.I. del 27.7.1984.

#### ***ART. 28 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI ALTRI RIFIUTI CHE POSSONO PROVOCARE PROBLEMI DI IMPATTO AMBIENTALE***

E' attivata la raccolta di prodotti e relativi contenitori etichettati T e/o F, di lampade a scarica e di toner esausti di fotocopiatrici e stampanti laser , e di altri rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale.

I rifiuti sono conferiti dagli utenti alla stazione di conferimento.

#### ***ART. 29 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI MATERIALI INERTI PROVENIENTI DA PICCOLE DEMOLIZIONI DOMESTICHE***

E' attivata la raccolta differenziata dei materiali inerti provenienti da piccole demolizioni o costruzioni effettuate "fai da te" da utenze domestiche, con modalità a consegna presso la stazione di conferimento effettuata dagli stessi residenti. La quantità massima conferibile è pari a 1,0 m<sup>3</sup> all'anno.

E' vietato immettere tali materiali nel circuito di raccolta dei rifiuti.

I rifiuti conferiti da imprese ed artigiani, in qualità di rifiuti speciali, devono essere conferiti a cura e spese del produttore/detentore presso impianti di recupero o smaltimento autorizzati ai sensi della vigente normativa.

Le attività esercitate presso cantieri realizzati nel territorio comunale sono assoggettate alla comunicazione prevista dall'art. 52 del presente Regolamento.

***ART. 30 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI MATERIALI DERIVANTI DALLA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL PROPRIO VEICOLO A MOTORE E DERIVANTI DALLE PRATICHE DEL FAI DA TE***

Tali materiali, essenzialmente oli minerali esausti, accumulatori esausti, pneumatici usurati e altri materiali di riparazione e sostituzione derivanti dal veicolo a motore e dalle pratiche del "fai da te", da utenze domestiche, devono essere conferiti, secondo le indicazioni del gestore, presso la stazione di conferimento.

***ART. 31 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI OLI E GRASSI VEGETALI ED ANIMALI***

Presso i centri in cui si svolge attività di ristorazione collettiva, gli oli ed i grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti vengono stoccati separatamente dagli altri rifiuti e vengono conferiti direttamente a ditte di trasporto all'uopo autorizzate, in accordo con il Consorzio obbligatorio di cui all'art. 233 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Gli oli ed i grassi vegetali ed animali esausti provenienti dalle utenze domestiche possono essere conferiti alla stazione di conferimento.

***ART. 32 – COMPOSTAGGIO DOMESTICO***

L'Amministrazione Comunale individua meccanismi di incentivazione del compostaggio domestico, anche tramite interventi di riduzione della Tariffa , secondo quanto previsto dal regolamento comunale per l'applicazione della tariffa rifiuti.

Il Comune si riserva, in ogni caso, di attuare procedure di monitoraggio e controllo presso gli utenti sull'effettiva attuazione del compostaggio domestico.

La pratica del compostaggio domestico è comunque possibile solo all'utenza dotata di area verde in piena disponibilità, fermo restando l'assenza di inconvenienti igienico-sanitari.

E' ammesso lo smaltimento nelle concimaie agricole, destinate all'accumulo dello stallatico, della frazione organica, verde o putrescibile, dei rifiuti provenienti dalla relativa utenza domestica. Tale pratica è assimilata in tutto al compostaggio domestico.

In ogni caso la pratica del compostaggio domestico va effettuata seguendo criteri di buona pratica, divulgati dal Comune con opportune azioni informative, distribuzione di materiale informativo, azioni di assistenza tecnica, evitando di procurare disagi ai residenti, per cattivi odori, intrusioni di animali ecc.

***ART. 33 - NORME INTEGRATIVE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI PRESSO LE STRUTTURE PREDISPOSTE PER IL SERVIZIO ORDINARIO***

L'Amministrazione Comunale stabilisce le modalità di raccolta dei rifiuti assimilati agli urbani, come definiti al precedente art. 5, favorendo ove possibile, procedure di conferimento differenziato, rivolte al recupero/riciclaggio di materiale e/o energia.

I criteri di raccolta e conferimento separato stabiliti nel presente Regolamento per le varie frazioni dei rifiuti urbani sono applicati anche alla raccolta e al conferimento dei rifiuti assimilati, suscettibili di analoghe destinazioni.

E' prioritaria per tali rifiuti la destinazione al recupero, ed in particolare al riciclaggio.

***ART. 34 - SERVIZI INTEGRATIVI***

Il Comune, ai sensi degli artt. 177 e 188 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. può istituire appositi servizi integrativi di raccolta differenziata per i rifiuti speciali, definiti all'art. 5 del presente Regolamento, di caratteristiche analoghe a quelle oggetto di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati.

I servizi integrativi sono istituiti con modalità, obblighi e divieti analoghi a quelli stabiliti per i rifiuti urbani ed assimilati.

Per quanto attiene alle modalità operative per materiali che necessitano di smaltimenti appositi, il Comune si riserva di stabilire materiale per materiale le disposizioni di conferimento, gli obblighi, i divieti.

***ART. 35 - DESTINAZIONE DEI MATERIALI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO***

I materiali immessi nel circuito di raccolta differenziata vengono avviati ad apposite aree attrezzate, pubbliche o private, specificamente autorizzate, ai fini dell'effettuazione delle lavorazioni necessarie all'inserimento nei canali del recupero del riciclaggio o del riuso. Soltanto per particolare tipologie di rifiuti, che possono provocare problemi di impatto ambientale e per i quali non esistono concrete possibilità di avvio al recupero, è

possibile la destinazione a smaltimento definitivo tramite interrimento o termodistruzione (previo eventuale pretrattamento), nel rispetto delle norme vigenti.

Per gli imballaggi di cui al Titolo II della parte quarta del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i si prevede il conferimento alle strutture appositamente previste dalla legge (Consorzi di filiera), secondo circuiti e modalità stabilite tra le parti, anche sulla base degli accordi stipulati a livello nazionale (accordi CONAI-ANCI).

### **ART. 36 - OSSERVATORIO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA**

I servizi di gestione dei rifiuti devono uniformarsi a obiettivi di qualità e devono essere predisposti in modo da raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti ai sensi delle norme vigenti. Sulla base dei dati forniti dai soggetti erogatori dei servizi di raccolta differenziata l'Ufficio Comunale competente elabora dei riepiloghi periodici sintetici ("report"), in modo da monitorare con una certa tempestività l'andamento delle raccolte, e poter redigere dei documenti finalizzati alla pubblicazione dei dati .

La specifica banca dati così allestita consentirà anche di disporre del quadro informativo necessario per la comunicazione annuale prevista dell'art. 189 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. per i Comuni, o loro Consorzi o Comunità Montane, riguardante:

- a) la quantità dei rifiuti urbani ed assimilati raccolti nel proprio territorio;
- b) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;
- c) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa rifiuti ;
- d) i dati relativi alla raccolta differenziata.

Inoltre l'archivio sarà fondamentale per la fornitura delle informazioni richieste da Provincia e Regione ai sensi del comma 3 dell'art. 198 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

I dati di cui ai punti a) e d) sono pubblicati mensilmente sul sito istituzionale del Comune di Biella. L'Amministrazione comunale convoca l'Osservatorio almeno una volta all'anno per una analisi dei risultati della raccolta e della gestione degli RSU di cui ai punti b) e c) del presente articolo.

### **ART. 37 - COMUNICAZIONE AGLI UTENTI**

Annualmente, a cura del soggetto gestore dei servizi di raccolta, viene redatta una relazione sintetica sull'andamento e sui risultati della raccolta differenziata, nella quale sono riportati:

- i quantitativi dei rifiuti urbani ed assimilati raccolti, distinti per tipologia di raccolta
- le destinazioni delle varie frazioni
- un'analisi critica dei risultati
- gli aggiornamenti e le nuove iniziative proposte.

Sarà cura del Comune garantire adeguata diffusione di tale rapporto.

**ART. 38 – MODALITA' DI PESATA DEI RIFIUTI URBANI**

Il gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani deve adottare modalità organizzative tali da consentire la pesatura di tutti i rifiuti originati all'interno del territorio comunale. La pesatura dovrà essere effettuata presso gli impianti di smaltimento/recupero di destinazione.

I circuiti di raccolta quindi, salvo eccezioni ben limitate ed autorizzate dall'Amministrazione Comunale, dovranno essere circoscritti al territorio del comune di Biella.

Nel caso della stazione di conferimento la disaggregazione delle quantità provenienti dal comune di Biella può avvenire anche mediante pesatura dei singoli conferimenti e gestione informatizzata del relativo archivio di dati.



**CAPO V - ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI****ART. 39 - DEFINIZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI**

Oltre ai servizi di raccolta e trasporto citati nei precedenti articoli, l'Amministrazione Comunale effettua le seguenti attività:

- spazzamento stradale;
- lavaggio stradale, dei monumenti, delle gallerie e dei sottopassi, pulizia dell'arredo urbano, fontane, fontanelle e pulizia, lavaggio, disinfezione e deodorazione degli orinatoi pubblici;
- diserbo stradale;
- pulizia delle caditoie;
- svuotamento dei cestini;
- pulizia delle rive dei torrenti delle aree golenali e smaltimento dei materiali da sgrigliatura delle acque pubbliche;
- derattizzazione e disinfestazione su aree pubbliche;
- rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico, in caso di mancata individuazione o inadempienza del soggetto responsabile
- pulizia dei mercati;
- rimozione delle carogne sulla pubblica via e smaltimento dei rifiuti animali;
- smaltimento dei rifiuti cimiteriali;
- smaltimento dei fanghi di depurazione.

**ART. 40 - ORGANIZZAZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI**

L'Amministrazione Comunale, con propri atti amministrativi, anche in sede di conferimento degli incarichi per la realizzazione dei servizi o di stipula di contratto di servizio:

- a) definisce le modalità di espletamento del servizio individuando le soluzioni tecnologiche ed operative più affidabili e convenienti in funzione delle caratteristiche urbanistiche della viabilità, dell'intensità di traffico veicolare, delle attività commerciali, artigianali e turistiche presenti ed in genere dell'utilizzazione del territorio;
- b) definisce le modalità di intervento per la manutenzione delle macchine operatrici, specie per quanto attiene alla tutela di aria, acqua e suolo;
- c) stabilisce la frequenza di esecuzione del servizio e gli orari di svolgimento degli interventi in considerazione di valutazioni di carattere economico e di qualità delle prestazioni;
- d) promuove l'innovazione tecnologica dei servizi e garantisce l'idoneità ed il rinnovo delle attrezzature operative.

L'Amministrazione Comunale, sulla base degli indirizzi tecnico programmatici e finanziari, tenuto conto della necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi d'opera disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti e comunque nel rispetto dei principi generali di cui al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., provvede a definire le modalità di esecuzione dei servizi ed a redigere una relazione tecnica esplicativa delle suddette modalità che rimane a disposizione pubblica.

I perimetri delle aree all'interno delle quali sono istituiti i servizi di spazzamento, lavaggio, diserbo stradale, pulizia delle caditoie, svuotamento cestini, vengono definiti in modo tale da comprendere:

- le strade e le piazze (compresi i portici, i marciapiedi, le aiuole spartitraffico, le alberature stradali) classificate come comunali;
- le strade private comunque soggette ad uso pubblico, purché aperte al pubblico transito, senza limitazione di sorta, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo smaltimento delle acque meteoriche;
- le aree archeologiche e monumentali di pertinenza comunale comprese le scalinate;
- le aree pavimentate idonee al traffico veicolare all'interno delle ville e dei giardini comunali;
- le aree scoperte e/o recintate e/o coperte opportunamente allestite per i mercati che non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse;
- le rive dei corsi d'acqua e le aree golenali non date in concessione, purché libere ed accessibili.

Le strade statali, regionali e provinciali che attraversano il centro abitato sono oggetto del solo servizio di spazzamento manuale e meccanizzato.

Più in particolare:

- 1) per il servizio di lavaggio stradale l'Amministrazione Comunale definisce le modalità di esecuzione, la frequenza di intervento e la estensione delle aree di svolgimento, limitandone l'esecuzione ai soli casi in cui esso si renda necessario per le particolari situazioni di utilizzazione del territorio e caratteristiche del fondo stradale;
- 2) oltre alla pulizia dell'imbocco delle caditoie, da svolgersi nell'ambito del servizio di spazzamento, l'Amministrazione Comunale provvede, con squadre appositamente comandate, alla pulizia dei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, al fine di prevenire e risolvere intasamenti, disagi di natura igienica, proliferazione di animali molesti;
- 3) l'Amministrazione Comunale provvede alla installazione negli spazi pubblici di appositi cestini portarifiuti, a disposizione degli utenti, ed al loro periodico svuotamento. E' fatto divieto di danneggiare o ribaltare tali contenitori, ai fini del conferimento di rifiuti voluminosi; è inoltre vietato eseguire scritte sui cestini getta carta e affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensioni (manifesti, targhette, adesivi ecc.), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale;
- 4) le modalità e la frequenza degli interventi di manutenzione necessari per la pulizia delle rive dei fiumi ed aree golenali sono definite dall'Amministrazione Comunale

con il fine di garantire l'igienicità del territorio e la fruibilità dei siti;

- 5) per la pulizia dei mercati l'Amministrazione Comunale stabilisce modalità specifiche di conferimento per i vari materiali con particolare riferimento alle frazioni organiche e agli imballaggi, cui gli ambulanti e gli esercenti del mercato devono attenersi. L'Amministrazione Comunale, tramite il soggetto gestore dei servizi, deve realizzare il servizio di pulizia dei mercati al termine degli stessi, limitando i tempi necessari alla pulizia e all'asportazione dei rifiuti. Inoltre l'Amministrazione attiva, tramite i Vigili Urbani incaricati alla sorveglianza dei mercati ambulanti, un'opportuna azione di informazione e controllo sulla correttezza del conferimento da parte degli esercenti.

#### **ART. 41 - SPAZZAMENTO STRADALE**

Per il servizio di spazzamento l'Amministrazione Comunale individua la soluzione operativa più opportuna e conveniente tra le tecniche di intervento di spazzamento manuale e/o meccanizzato, tenuto conto della necessità di contenere il sollevamento e la dispersione di polveri.

Nell'organizzazione ed effettuazione del servizio di spazzamento l'Amministrazione Comunale provvede ad adottare le misure necessarie per evitare la commistione in sede di raccolta delle spazzature stradali con le frazioni recuperabili.

In particolare è vietato l'avvio al compostaggio verde delle foglie raccolte con spazzatrici stradali.

L'Amministrazione Comunale può attivare divieti temporanei di sosta per consentire un più agevole servizio di spazzamento meccanico, impegnandosi, tramite il Comando di polizia municipale, a fare rispettare tale divieto.

#### **ART. 42 INTERVENTI DI DISERBO, DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE**

Le operazioni di diserbo sono differenziate in:

- a) diserbo stradale ordinario svolto dal personale a ciò preposto.
- b) diserbo stradale straordinario, alle quali si fa fronte con Ditte specializzate, che si avvalgono di personale opportunamente comandato e munito di idonee attrezzature.
- c) diserbo di giardini e parchi, anche relativi ad edifici di proprietà comunale e comunque compresi percorsi veicolari e pedonali, cui si fa fronte con Ditte specializzate.

Qualora si procedesse a diserbo chimico dovranno essere osservate tutte le disposizioni in materia emanate dal DPR 23.04.2001 n. 290 e dovrà essere acquisito il parere favorevole del competente servizio di Igiene e Sanità Pubblica. E' in ogni caso prescritto:

- che venga prescelto il presidio fitosanitario a minor tossicità per l'uomo e per gli animali, specie per i trattamenti di cui al punto c);
- che tale presidio sia registrato ed ammesso all'utilizzo per lo scopo e con le modalità previste;
- che vengano evitate indebite immissioni in aree private viciniori e in corpi idrici;
- che durante il periodo di carenza siano apposte barriere e segnalazioni relative all'area trattata, atte ad impedire accidentali contaminazioni di persone e animali. In tali segnalazioni dovrà essere specificata la motivazione, la natura del prodotto e le cautele necessarie.

Alle operazioni di disinfestazione si fa fronte con Ditte specializzate, che si avvalgono di personale opportunamente comandato e munito di idonee attrezzature e di prodotti registrati per l'uso con le modalità previste. E' fatto obbligo:

- per le disinfestazioni di prescegliere il prodotto maggiormente selettivo e con minore tossicità per uomo e animali;
- di impedire la presenza di persone nell'area interessata ed in quelle viciniori durante il trattamento;
- che vengano evitate indebite immissioni in aree private viciniori e in corpi idrici;
- che successivamente al trattamento e per il periodo necessario siano apposte barriere o segnalazioni relative all'area trattata, atte ad impedire accidentali contaminazioni di persone e animali. In tali segnalazioni dovrà essere specificata la motivazione, la natura del prodotto e le cautele necessarie;
- in caso di trattamento di insediamenti adibiti ad asili e scuole, comprese le aree esterne, qualora non sia garantibile una adeguata condizione di sicurezza si proceda o all'allontanamento dei bambini, oppure all'esecuzione degli interventi il pomeriggio di un giorno prefestivo oppure in periodo di vacanze.

Alle operazioni di derattizzazione si fa fronte con Ditte specializzate, che si avvalgono di personale opportunamente comandato e munito di apposite attrezzature e di prodotti registrati per l'uso con le modalità previste. Inoltre è prescritto che:

- le esche siano collocate in luoghi non accessibili a persone ed animali domestici;
- sia data comunicazione ai potenziali esposti circa l'avvenuto trattamento, l'esca utilizzata e la cautele da adottarsi;
- in ambiti scolastici o comunque disponibili a bambini, il trattamento venga eseguito in periodo di vacanza oppure previo allontanamento temporaneo dei bambini;
- prima del trattamento siano eliminate le cause che facilitano l'insediamento della colonia di roditori.

#### **ART. 43 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI**

Le parti anatomiche riconoscibili, costituite da arti inferiori, superiori e parti di essi, nonché i resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione restano disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285 e s.m.i, recante regolamento di polizia mortuaria.

Per rifiuti da esumazione ed estumulazione si intendono i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione ed estumulazione:

- assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura
- simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es: maniglie)
- avanzi di indumenti, imbottiture e similari
- resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano
- resti metallici di casse (ad es: zinco, piombo).

I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni dei rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti al scritta "Rifiuti urbani da esumazioni e da estumulazioni"

Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata individuata dall'amministrazione comunale all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto e a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al precedente comma.

I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

La gestione dei rifiuti da esumazioni e da estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse.

Nel caso di avvio in discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione degli assi e resti lignei di casse e degli avanzi di indumenti, imbottiture e similari, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere anche flessibile.

Per rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali si intendono:

- materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari
- altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

I materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

Devono essere favorite le operazioni di recupero di altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione ed inumazione.

Eventuali prescrizioni integrative potranno essere adottate dall'Amministrazione Comunale su indicazione del gestore del servizio o dei Settori Comunali competenti.

Viene attivata la raccolta differenziata dei rifiuti verdi originati nelle aree cimiteriali, con il posizionamento di appositi contenitori, recanti le istruzioni per gli utenti.

#### **ART. 44 - SMALTIMENTO DEI FANGHI DI DEPURAZIONE**

L'Amministrazione Comunale, ovvero l'Ente gestore del servizio idrico integrato, provvede allo smaltimento dei fanghi derivanti da impianti pubblici di depurazione delle acque reflue, di potabilizzazione, di trattamento di biomasse o di rifiuti.

#### **ART. 45 - RACCOLTA DEI RIFIUTI ANIMALI**

L'Amministrazione Comunale provvede alla rimozione e allo smaltimento (secondo le indicazioni del Servizio veterinario competente) degli escrementi di animali e delle spoglie di animali domestici e selvatici depositi in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in quanto si configurano come rifiuti abbandonati di cui alla lettera d) comma 2 art. 184 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Le spoglie di animali domestici e selvatici non possono essere conferite nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e devono essere conferite in apposite aree, qualora istituite, o altri siti individuati dall'Amministrazione Comunale o dal soggetto gestore dei servizi, anche su indicazione dei Servizi Veterinari competenti.

L'inumazione di animali di affezione così come definiti dalla normativa regionale è consentita nelle aree individuate allo scopo secondo le modalità e le procedure di cui alla L.R. 7 aprile 2000 n. 39 e dal relativo regolamento di attuazione di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 maggio 2001.

L'inumazione di animali di affezione di proprietà è inoltre consentita ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2003 n. 104-10270, in terreni di privati cittadini solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattia infettiva ed infestiva trasmissibile agli uomini ed agli animali.

Tale esclusione deve essere certificata da un medico veterinario, a seguito di specifica richiesta da parte dell'interessato.

E' consentito inoltre procedere all'incenerimento dell'animale presso le strutture all'uopo autorizzate.

Analogamente i rifiuti di origine animale di cui al D. Lgs. 508/92 seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dal D. Lgs. stesso.

Per quanto attiene ai letami, compresi gli escrementi animali derivanti da attività circense, ai fanghi e ai reflui zootecnici, questi sono esclusi dal servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, in quanto i produttori devono provvedere

allo smaltimento a proprie spese. Ove l'Amministrazione Comunale ritenga di fornire un servizio integrativo di raccolta e smaltimento dei predetti rifiuti, provvederà a stipulare apposita convenzione con gli utenti richiedenti.

## **CAPO VI - OBBLIGHI E DIVIETI**

### **ART. 46 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI**

Competono ai produttori di rifiuti urbani e ai produttori di rifiuti assimilati, le attività di conferimento nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

I rifiuti per i quali sono state istituite forme di raccolta differenziata devono essere obbligatoriamente conferiti secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con il soggetto gestore dei servizi di raccolta, si farà parte diligente per informare adeguatamente gli utenti, i quali devono opportunamente conformare l'organizzazione domestica, aziendale e condominiale della gestione dei propri rifiuti.

I produttori devono conferire i rifiuti oggetto di raccolta domiciliare esclusivamente nei contenitori assegnati all'immobile sede del loro domicilio o attività. E' fatto divieto a chiunque non ne abbia il diritto di utilizzare i contenitori per la raccolta dei rifiuti posti sul territorio del Comune di Biella.

E' vietato l'abbandono di qualsiasi rifiuto, anche se depositato in involucro sigillato, a lato dei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti sia residui che differenziati.

Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti già conferiti, da parte di soggetti non preposti è rigorosamente proibita.

L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo, e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento, l'attività degli operatori addetti.

E' fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori degli operatori e dei mezzi, sia su suolo pubblico che privato.

I cassonetti posizionati a bordo strada e provvisti di serratura o di lucchetto devono essere richiusi perfettamente dopo l'immissione dei rifiuti.

I concessionari di aree pubbliche e/o di uso pubblico e i titolari di autorizzazioni all'occupazione delle predette aree, debbono mantenere pulite le stesse e rimuovere i rifiuti in esse abbandonati.

### **ART. 47 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI**

I produttori di rifiuti speciali, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere al loro smaltimento a proprie spese e nel rispetto delle norme contenute nel D. Lgs. 152/2006 e s.m.i e successive modifiche e integrazioni.



**ART. 48 – PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE**

Le aree e locali di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate o no, ed in genere qualunque locale privato destinato ad uso di magazzino, deposito ecc., devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori e proprietari e devono essere conservati liberi da materiali inquinanti e comunque nel rispetto del norme di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private dovranno provvedere a cooperare con l'autorità comunale evitando il degrado e l'inquinamento del territorio e provvedendo ad eseguire tutte quelle opere necessarie a salvaguardare l'integrità dell'ambiente.

**ART. 49 - ATTIVITA' DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI E DI AFFISSIONE MANIFESTI**

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti ecc., che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area.

In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dall'Amministrazione Comunale ed i costi dell'intervento ricadranno a carico dei responsabili inadempienti, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

**ART. 50 - VOLANTINAGGIO SU AREE PUBBLICHE**

Il volantinaggio avente finalità commerciali effettuato con qualsiasi modalità su aree pubbliche o private ad uso pubblico, o che, comunque, possa coinvolgere aree pubbliche, è vietato.

E' vietata la distribuzione di materiale pubblicitario (volantini, pieghevoli ecc.) mediante apposizione su veicoli in sosta.

E' vietato organizzare o commissionare campagne pubblicitarie con finalità commerciali che utilizzino strumenti di diffusione che determinano direttamente o indirettamente l'insudiciamento del suolo pubblico con volantini o simili.

E' vietato affiggere volantini pubblicitari, manifesti ecc. all'esterno di fabbricati, ad eccezione degli spazi specificamente destinati a tale scopo.

#### **ART. 51 - PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI**

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico interessate all'attività è tenuto a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.

#### **ART. 52 - RIFIUTI ORIGINATI DALLE ATTIVITA' ESERCITATE PRESSO CANTIERI**

I titolari di imprese edili debbono comunicare, preventivamente, all'Ufficio Ambiente del Comune di Biella, il luogo di smaltimento dei rifiuti relativi all'attività esercitata presso cantieri realizzati nel territorio comunale.

#### **ART. 53 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE**

Gli Enti pubblici o religiosi, le associazioni, i circoli, i partiti politici, i sindacati o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, fiere, corse ecc. o manifestazioni anche di tipo culturale o sportivo, scioperi, comizi ecc., su strade, piazze e aree pubbliche o di pubblico uso, sono tenuti a far pervenire all'Amministrazione Comunale ed al soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, con preavviso minimo di giorni 30 il programma delle iniziative indicando le aree che intendono effettivamente impegnare o utilizzare al fine di concordare con l'Amministrazione Comunale le modalità e gli eventuali costi di conferimento e di ritiro dei rifiuti prodotti, e di consentire allo stesso di predisporre i necessari interventi di pulizia nell'ambito della propria organizzazione del lavoro.

Una particolare attenzione andrà prestata sulle possibili azioni di prevenzione della formazione di rifiuti e sull'organizzazione della raccolta differenziata. In quest'ottica l'ente organizzatore della manifestazione deve individuare un responsabile per la raccolta differenziata, il quale predisporre un piano operativo e si coordina con il soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con il gestore del servizio, garantisce la presenza dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti originati dalla manifestazione, sia dalla struttura organizzativa, sia dagli utenti, compresa la frazione organica originata da eventuali stand gastronomici. A questo proposito particolare attenzione deve essere riservata verso l'utilizzo di posate e stoviglie biodegradabili.

Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricade sui gestori delle attività di che trattasi.

#### ***ART. 54 - CONDUCENTI DI ANIMALI SU AREE PUBBLICHE***

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree verdi, sono tenute ad evitare qualsiasi imbrattamento dovuto alle deiezioni. Devono in tal senso provvedere personalmente all'asporto e all'eliminazione degli escrementi.

#### ***ART. 55 - PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI***

I gestori di pubblici esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti, chioschi e simili devono provvedere alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio pubblico.

Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, possono risultare imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce; imballaggi; contenitori per bibite, coni, coppette, cucchiaini per gelati; residui alimentari), ricorrendo eventualmente a cestini e contenitori per rifiuti; il gestore dell'attività è ritenuto responsabile dell'asporto e del conferimento dei rifiuti prodotti dai consumatori.

I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, compresi gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica.

All'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente pulita.

#### ***ART. 56 - PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI.***

Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.

Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area deve contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alla installazione del luna park.

In particolare in tale clausola saranno presenti gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica, derivanti dal consumo degli spettatori, oltre che

degli operatori.

Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricadrà sui gestori delle attività di che trattasi.

#### ***ART. 57 - PULIZIA DELLE AREE MERCATALI***

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, di qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo relativo ai rispettivi posteggi e ad esso circostante, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi contenitori gestiti dal servizio di raccolta, con particolare osservanza delle prescrizioni relative alla raccolta differenziata.

Sono fatti salvi appositi accordi convenzionali con l'Amministrazione Comunale.

#### ***ART. 58 - ESERCIZI STAGIONALI ALL'APERTO, PISCINE E CAMPEGGI***

Gli esercizi stagionali all'aperto, piscine e campeggi, devono far pervenire all'Amministrazione Comunale e al soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, con preavviso di 30 giorni, la data di inizio dell'attività, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani ovvero apposito servizio.

E' obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza ed all'immissione dei rifiuti stessi nei contenitori messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale. In particolare gli ospiti devono essere informati circa gli obblighi di raccolta differenziata dei vari materiali.

#### ***ART. 59 - AREE DI SOSTA PER I NOMADI***

Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi secondo le normative vigenti, viene istituito uno specifico servizio di raccolta le cui modalità di effettuazione sono definite con apposito atto dell'Amministrazione Comunale.

I nomadi sono tenuti a rispettare le norme previste dal presente Regolamento.

#### ***ART. 60 - PULIZIA DEI TERRENI NON UTILIZZATI***

I proprietari, i locatari, i conduttori dei terreni non utilizzati, qualunque sia la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti abbandonati, anche da terzi. Devono inoltre limitare la diffusione della flora infestante e

spontanea al fine di evitare il proliferare di roditori ed insetti.

#### **ART. 61 – SGOMBERO NEVE**

In caso di nevicata il servizio pubblico provvederà allo sgombero della neve nei punti di particolare interesse nelle principali aree pubbliche, con precedenza per i passaggi pedonali, i marciapiedi di pertinenza comunale o pubblica, i percorsi lungo le zone a giardino, le aree antistanti ai contenitori, i marciapiedi e le aree antistanti gli uffici pubblici e le scuole, le banchine di attesa degli autobus ecc.

E' fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera lunghezza degli stessi e per tutto il fronte degli stabili da essi occupato. Alla rimozione della neve dai passi carrai devono provvedere i loro utilizzatori.

Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, esser sparsa o accumulata sul suolo pubblico.

I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento, oltre il filo delle gronde su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

#### **ART. 62 - DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI**

E' fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico, di abbandonare e gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo e in qualsiasi quantità; i rifiuti devono essere immessi negli appositi contenitori per i rifiuti indifferenziati o per le frazioni recuperabili o conferiti alle aree indicate dall'Amministrazione Comunale o conferiti ai servizi di raccolta specifici, in base alle diverse articolazioni dei servizi e a seconda della natura dei rifiuti.

E' vietato gettare, versare o depositare abusivamente sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e dei pubblici mercati coperti o scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

Il medesimo divieto vige per le rogge, i corsi d'acqua, i laghi, i fossati, gli argini, le sponde, ecc.

E' vietato l'abbandono di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato dei contenitori e/o dei contenitori predisposti.

**ART. 63 – RIMOZIONE DI RIFIUTI ABBANDONATI**

1 Ai fini del presente articolo vengono individuate 5 distinte situazioni

- a) Abbandono di rifiuti su strade pubbliche e relative pertinenze, su area pubblica o demaniale, su area di proprietà comunale o private ad uso pubblico, nonché nei corpi idrici e sulle relative sponde di proprietà demaniale.
- b) Abbandono di rifiuti su aree private, ancorché aperte al pubblico ma non dichiarate di uso pubblico.
- c) Abbandono di rifiuti su aree private dismesse.
- d) Accumulo di rifiuti in edifici abitativi.
- e) Sgombero di macerie e rifiuti in caso di crolli, incendi ed eventi idrogeologici.

2. L'Amministrazione Comunale è tenuta ad intervenire per la rimozione dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o private comunque soggette ad uso pubblico. Il Sindaco, qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, emette specifica ordinanza diffidando lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento ed a eventuali operazioni di ripristino dell'area. Nel caso di inottemperanza al provvedimento sindacale, l'Amministrazione Comunale provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, l'Amministrazione Comunale è tenuta a provvedere direttamente alle operazioni sopradescritte.

3. Qualora si riscontri la presenza di rifiuti abbandonati su aree private, il Comune attiva il procedimento di cui all'art. 192 comma 3 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. provvedendo all'accertamento in contraddittorio dell'eventuale responsabilità dolosa o colposa del proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area.

In caso di accertato comportamento colposo o doloso, fatte salve le sanzioni previste dalla normativa, il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate

Nel caso il bene sia oggetto di procedura fallimentare o concordato preventivo, il procedimento viene notificato anche al curatore del procedimento ed eventualmente al giudice di merito.

Qualora il terreno sia assoggettato ad uso civico, l'Amministrazione Comunale procede direttamente alla bonifica, notificando la situazione a colui che vanta il titolo di proprietà in maniera illegittima ed al Catasto.

4. Ove gli organi tecnici di vigilanza della A.S.L. o dell'A.R.P.A. ravvisino elementi di rischio per la salute pubblica e la salubrità ambientale, e non sia tempestivamente identificabile il proprietario e/o titolare di diritti sull'area privata, l'Amministrazione Comunale è tenuta, salvi i poteri di rivalsa, all'intervento in emergenza di:

- messa in sicurezza per rifiuti speciali e pericolosi;
- asportazione diretta per RSU e assimilati, nonché frazioni soggette a raccolta differenziata.

5. Nel caso di accumuli di rifiuti all'interno di edifici abitativi, ancorché non in ambito urbano, segnalati come inconveniente igienico-sanitario dall'A.S.L., o dalle forze di polizia e di pronto intervento, previa apposita Ordinanza Sindacale, l'Amministrazione Comunale procede allo sgombero.

6. Nel caso di sgomberi di macerie e rifiuti in caso di eventi incidentali, su richiesta ed in raccordo con il comando VV.FF., previo eventuale nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, l'Amministrazione Comunale procede, a seconda dei casi a:

- intimare alla proprietà lo sgombero;
- procedere direttamente, anche con le procedure di cui al comma 3.

**CAPO VII - NORME FINALI****ART. 64 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI**

In considerazione di quanto previsto dall'art. 191 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Tali ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

**ART. 65 - VACCINAZIONI**

Il personale addetto al servizio deve risultare in regola con le disposizioni di cui alla Legge 05.03.1963 n. 292, e successive modifiche e integrazioni (vaccinazione antitetanica obbligatoria) e deve essere informato della possibilità di usufruire delle prestazioni di cui al Decreto del Ministro della Sanità del 4 ottobre 1991 (vaccinazione anti-epatite B: facoltativa).

**ART. 66 - CONTROLLI**

Ai sensi dell'art. 197 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. compete alla Provincia il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti.

Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate oltre che dal personale della polizia municipale e da quello addetto ai servizi ecologici del Comune, anche da Ispettori Ecologi del soggetto gestore dei servizi di igiene ambientale –autorizzati, limitatamente alle materie di specifica competenza, a far rispettare le disposizioni del presente regolamento comunale..

L'attività di vigilanza è caratterizzata da tre fasi:

- informazione
- controllo
- repressione



Gli Ispettori Ecologi, su propria iniziativa o su richiesta degli enti interessati o su segnalazione dei cittadini, effettuano sopralluoghi per verificare le anomalie segnalate o rilevate. Gli Ispettori Ecologi, avvalendosi del supporto di personale comunale dotato di qualifica di Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria, possono effettuare indagini ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/81 per risalire alle cause di irregolarità, provvedono ad informare le utenze coinvolte e contestano le violazioni accertate .

Agli Ispettori Ecologi sono inoltre affidate le seguenti attività:

- monitoraggio interno dei servizi
- supporto in occasione di programmi e manifestazioni di educazione ambientale
- collegamento con enti e uffici comunali (Polizia Municipale, anagrafe ecc.) ed esterni (PRA, MCTC ecc.).

Sono fatte salve le competenze degli enti preposti alla vigilanza e controllo fissate dalla vigente normativa nazionale.

#### ***ART. 67 – OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI***

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti comunali di Igiene del verde, e di Polizia Urbana, , del Regolamento dell'Autorità d'Ambito per l'erogazione del servizio idrico integrato, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti.

#### ***ART. 68 – SANZIONI***

Ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, le violazioni a quanto previsto dal presente regolamento sono punite, ove non costituiscano reato o non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 con le procedure di cui alla Legge 24 novembre 1981 n. 689. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni al presente Regolamento sono introitati dall'Amministrazione Comunale.

#### ***ART. 69 – ABROGAZIONI***

Il presente Regolamento entra in vigore al momento della sua omologazione da parte dell'A.S.L. territorialmente competente.

Il Regolamento tecnico per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, assimilati e pericolosi, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 162 del 18/9/1995 e s.m.i. è abrogato al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

Le disposizioni di cui all'art. 69 e s.m.i. lettere a), b), f), g) del Regolamento di Polizia Urbana sono abrogate al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

L'Ordinanza del Dirigente dei Servizi tecnici "Disciplina della raccolta differenziata della frazione recuperabile dei RSU in Biella" del 1.04.1999 è revocata al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento.